SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 febbraio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2007 è terminata il 28 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara, aventi ad oggetto i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

Si comunica, infine, che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 9 febbraio 2007.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 47

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 2 marzo 2006.

Recepimento della direttiva n. 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva n. 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante, prodotti dai motori a combustione interna, destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.

07A01336

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 2006.

Autorizzazione, al Ministero dell'università e della ricerca, ad avviare l'assunzione di personale docente, amministrativo e tecnico, nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, a norma dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto, l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, che ha modificato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché il comma 8 del medesimo art. 1, che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca ed ha previsto il trasferimento al citato Ministero, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1-*quater* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

Considerato che per il personale delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e coreutica (AFAM) non trova applicazione il blocco delle assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005, 2006 e 2007 previsto dal comma 95, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come, peraltro, chiarito con circolare del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze n. 177-15/CD dell'11 aprile 2005;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, che all'art. 1, comma 187, prevede per il personale della scuola e per quello delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale l'applicazione delle specifiche disposizioni di settore;

Viste le note del Ministero dell'università e della ricerca prot. n. 2848 del 2 maggio 2006 e n. 4388 del 4 luglio 2006 con le quali chiede l'autorizzazione ad assumere, ai sensi del citato art. 39 della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni, rispettivamente, n. 100 unità di personale docente e n. 200 unità di personale amministrativo e tecnico, di cui n. 183 assistenti amministrativi e n. 17 direttori dell'ufficio ragioneria;

Viste le note n. 12260 del 26 ottobre 2006 e n. 22599 del 30 ottobre 2006 con le quali il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere favorevole all'assunzione delle citate unità di personale docente, amministrativo e tecnico presso le istituzioni AFAM;

Ritenuto di poter autorizzare un numero di assunzioni di personale docente, nell'anno accademico 2006-2007, idoneo ad assicurare il funzionamento didattico delle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;

Sulla proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ad assumere, al fine di assicurare il funzionamento didattico delle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, per l'anno accademico 2006-2007, n. 100 unità di personale docente e n. 200 unità di personale amministrativo e tecnico (ATA), di cui n. 183 assistenti amministrativi e n. 17 direttori dell'ufficio ragioneria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2007
Ministero istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 212

07A01480

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 2006.

Determinazione del contributo all'Università di Trento, ai sensi dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, per gli anni 2004 e 2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, così come modificato dall'art. 17, comma 129, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il quale si dispone che alla determinazione dello stanziamento per il finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Università degli studi di Trento si dovrà provvedere annualmente d'intesa fra il Governo, il Presidente della Giunta provinciale, il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Rettore dell'Università, in correlazione alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Considerato che, in base ai criteri stabiliti dal secondo comma del citato art. 44 della legge n. 590 del 1982, l'ammontare del finanziamento da devolvere all'Università degli studi di Trento per gli anni 2004 e 2005 viene a fissarsi in complessivi euro 25.190.656,00 dei quali euro 20.241.000,00 sono stati già erogati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, come si evince dall'allegato *A*;

Vista la nota prot. n. 0102398 del 1° agosto 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze con la quale vengono definiti i conteggi e la somma da erogare all'Università degli studi di Trento;

Visto l'accordo manifestato dal Presidente della Giunta provinciale di Trento, dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Rettore dell'Università di Trento;

Ritenuto, pertanto, che all'Università di Trento occorre corrispondere, per il medesimo periodo, la somma complessiva di euro 4.949.656,00;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottarsi nella forma di decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di funzionamento spettante all'Università di Trento, per gli anni 2004 e 2005, è quantificato, secondo le intese citate nelle premesse, in euro 25.190.656,00.

2. L'importo a saldo dovuto per gli stessi anni 2004 e 2005 è determinato in euro 4.949.656,00 tenuto conto della somma di euro 20.241.000,00 già erogata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, corrispondente ad euro 4.949.656,00, farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1707 nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.2.14 «Altri interventi per le Università statali» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 249

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dip. R.G.S. - I.Ge.P.A. uff.VII

Allegato "A"

BASE DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIVERSITA' DI TRENTO
Anni: 2004-2005

SPESA STATALE (in euro)

numerazione capitoli 2004	descrizione	anno 2004	numerazione capitoli 2005	anno 2005
1501(**)	Contributo di funzionamento Università	447.472.443	*1501(**)*	457.316.837
5546	Contributi per indagini scientifiche	396.742	*1708*	391.165
5547	Attività sportiva universitaria	7.829.980	*1709*	7.986.000
1514(**)	Contratti con studiosi ed esperti	8.363.532	*1514(**)*	8.547.530
5491	Borse di studio per corsi di ricerca e perfezionamento	161.757.331	*1688*	161.757.331
5518	Contratti con lettori stranieri	23.300.420	*1696*	23.300.000
5551	Assegnazioni Università per Consorzi con Università straniere	1.174.177	*1712*	1.505.141
7301(**)	Spese per la ricerca scientifica (1)	125.684.031	*7301(**)*	128.449.080
	TOTALE	**775.978.657**		**789.253.084**

(**) Lo stanziamento dei capitoli è stato determinato applicando il tasso di inflazione effettivo allo stanziamento dell'anno precedente
(1) La quantificazione è data dal 60% del capitolo.

PARAMETRI TRENTO

descrizione	2004 (%)	2005 (%)
POPOLAZIONE	0,840	0,884
TERRITORIO	3,165	3,165
FACOLTA' ATTIVATE	1,429	1,420
CORSI DI LAUREA ATTIVATI	0,976	0,996
VALORE MEDIO	**1,602**	**1,616**

CONTRIBUTO ONERI DI FUNZIONAMENTO	***12.434.210***	***12.756.446***	***25.190.656***
CONTRIBUTI GIA' ASSEGNATI (Capitolo 1707)	***10.120.500***	***10.120.500***	***20.241.000***
SALDO	***2.313.710***	***2.635.946***	
			4.949.656

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dip. R.G.S. - I.Ge.P.A. uff.VII

COSTRUZIONE PARAMETRI

SUPERFICIE (in kmq)				*Indice*
Italia	Regione Trentino-Alto Adige			
	Trento	Bolzano	Totale	
301.303	6.207	7.400	13.607	*4,516*
301.303	6.207	3.330	9.537	*3,165*

anno	UNIVERSITA' ITALIANE			
	anno accademico	iscritti in corso	facoltà attivate	corsi laurea
1993	92/93	1.074.330	376	1.068
1994	93/94	1.121.699	380	1.063
1995	94/95	1.112.189	400	1.090
1996	95/96	1.106.482	407	1.104
1997	96/97	1.091.712	418	1.356
1998	97/98	1.067.248	437	1.413
1999	98/99	914.794	455	1.477
2000	99/00	878.235	480	1.752
2001	00/01	905.272	444	2.891
2002	01/02	1.002.813	474	5.210
2003	02/03	1.053.184	472	5.964
2004	03/04	1.079.084	490	6556
2005	04/05	1.023.261	493	7430

anno	UNIVERSITA' DI TRENTO			
	anno accademico	iscritti in corso	facoltà attivate	corsi laurea
1993	92/93	7.738	6	13
1994	93/94	8.547	6	11
1995	94/95	8.529	6	11
1996	95/96	8.419	6	11
1997	96/97	7.923	6	13
1998	97/98	8.745	6	13
1999	98/99	8.402	6	13
2000	99/00	8.182	6	16
2001	00/01	7.511	6	25
2002	01/02	9.322	7	52
2003	02/03	9.687	6	61
2004	03/04	9.062	7	64
2005	04/05	9.048	7	74

anno	INDICI UNIVERSITA'			
	anno accademico	iscritti in corso	facoltà attivate	corsi laurea
1993	92/93	0,720	1,596	1,217
1994	93/94	0,762	1,579	1,035
1995	94/95	0,767	1,500	1,009
1996	95/96	0,761	1,474	0,996
1997	96/97	0,726	1,435	0,959
1998	97/98	0,819	1,373	0,920
1999	98/99	0,918	1,319	0,880
2000	99/00	0,932	1,250	0,913
2001	00/01	0,830	1,351	0,865
2002	01/02	0,930	1,477	0,998
2003	02/03	0,920	1,271	1,023
2004	03/04	0,840	1,429	0,976
2005	04/05	0,884	1,420	0,996

07A01609

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 2007.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2007, alle banche per le operazioni di finanziamento, previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche e integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2007, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopramenzionata;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle legge citata in premessa, è fissata, per l'anno 2007, nella misura dello 0,93%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

07A01658

DECRETO 14 febbraio 2007.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2007, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2007, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento, previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 2007, come appresso:

a) 1,18% per i contratti condizionati stipulati nel 2007;

b) 1,18% per i contratti definitivi stipulati nel 2007 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

07A01659

DECRETO 14 febbraio 2007.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2007, alle banche per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2007, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per le operazioni di credito peschereccio di esercizio è fissata, per l'anno 2007, nella misura dello 0,93%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

07A01660

DECRETO 14 febbraio 2007.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2007, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.

MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2007, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è fissata, per l'anno 2007, nella misura dell'1,13% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura dello 0,93% per quelle di durata superiore a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

07A01661

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Juliana Cristina de Suoza, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Juliana Cristina de Suoza cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «medico veterinario» conseguito nella Repubblica Federativa do Brasil, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonchè dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 14 marzo 2006 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 9 novembre 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Juliana Cristina de Suoza è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico veterinario, rilasciato in data 23 gennaio 2004 dalla Pontificia Universidade Catòlica do Paranà di Curitiba (PR-Brasile) alla sig.ra Juliana Cristina de Suoza cittadina brasiliana, nata a Curitiba (Brasile) il 23 ottobre 1981 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

2. La dott.ssa Juliana Cristina de Suoza è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'Ordine dei medici veterinari territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis,* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto

1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A01482

DECRETO 25 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Thanbusamy Sumathy T, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Thanbusamy Sumathy T cittadina indiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Pharmacy» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, previsti dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 19 settembre 2006 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 14 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Thanbusamy Sumathy T è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Bachelor of Pharmacy», conseguito nell'ottobre 2001 presso la «The Tamil Nadu dr. M.G.R. Medical University» di Chennai (Tamil Nadu - India) alla sig.ra Thanbusamy Sumathy T cittadina indiana, nata a Jayankondam (India) il 16 marzo 1975 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Thanbusamy Sumathy T è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'Ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis,* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A01481

DECRETO 1° febbraio 2007.

Sospensione della validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «Aluntina» e «Ambra» di Torrenova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocerti-

ficazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare dei riconoscimenti delle acque minerali «Aluntina» e «Ambra» di Torrenova (Messina) alla data 31 gennaio 2007, non è pervenuta alcuna certificazione relativa alle acque;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «Aluntina» e «Ambra» di Torrenova (Messina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 1° febbraio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01607

DECRETO 1° febbraio 2007.

Revoca dell'autorizzazione, alla regione Lazio, a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitati all'esercizio della professione sanitaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visti, in particolare gli articoli 49 e 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto l'art. 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito con legge 8 gennaio 2002, n. 1,recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, ai sensi del quale il Ministero della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia di una professione sanitaria;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, con il quale tra le altre, la regione Lazio è stata autorizzata a compiere gli atti istruttori sopra citati;

Viste le note in data 6 marzo e 26 ottobre 2006 con le quali la regione Lazio ha comunicato l'impossibilità di conseguire la predetta attività istruttoria;

Ritenuto di accogliere la richiesta della summenzionata regione, riassumendo in carico al Ministero della salute — direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie — i relativi oneri istruttori;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è revocata l'autorizzazione alla regione Lazio a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2007

Il Ministro: TURCO

07A01610

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 dicembre 2006.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti di varie aziende.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, con i quali sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini della concessione e/o proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visto lo stanziamento di 480 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, così come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 30 giugno 2006, in favore di un numero massimo di sette dipendenti della società Coop. CO.LA.V unità di Gela, già fruitori fino al 31 dicembre 2005, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 36454 del 1° luglio 2005, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, registro n. 5, foglio n. 79.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 113.605,80.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 17 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 28 giugno 2006, in favore di un numero massimo di diciotto dipendenti della società Usai Materie Plastiche, unità di Giuspini (Cagliari).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 325.417,86.

Pagamento diretto: si.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario on.le Pasquale Viespoli in data 28 marzo 2006, in favore di un numero massimo di trenta dipendenti della società Omega Servizi, unità di Roma.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 565.945,20.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 5 febbraio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 23 giugno 2006, in favore di un numero massimo di quattordici dipendenti della società CSRA, unità di Massa Carrara.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 237.696,20.

Pagamento diretto: si.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 5 giugno 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 28 giugno 2006, in favore di un numero massimo di quindici dipendenti della società Vitrociset unità di Cagliari.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 161.922,30.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 29 agosto 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del

trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto in data 28 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di ventinove dipendenti della società Nonwovens Industries S.p.A. (Cosenza), unità di Mongrassano (Cosenza).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 186.918,92.

Pagamento diretto: no.

Art. 7.

La concessione dei trattamenti di CIGS disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 6, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed il conseguente onere complessivo pari ad euro 1.591.506,28 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 8.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 7 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2007
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 17

07A01382

DECRETO 15 dicembre 2006.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in favore dei dipendenti, o ex dipendenti, di talune aziende.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, con i quali sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini della concessione e/o proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visto lo stanziamento di 480 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e/o di mobilità è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, così come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 22 giu-

gno 2006, in favore di un numero massimo di undici dipendenti della società Pedus Service, unità di Livorno.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 56.496,48.

Art. 2.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 12 aprile 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 30 giugno 2006, in favore di otto ex dipendenti della società ISCA, unità di Valguarnera Caropepe (Enna), che per errore materiale non erano stati indicati tra i beneficiari del trattamento di mobilità autorizzato all'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 36956 del 26 settembre 2005, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, registro n. 5, foglio n. 337.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 95.344,24.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 30 giugno 2006, in favore di un numero massimo di dodici ex dipendenti della società ISCA unita di Valguarnera Caropepe (Enna), già fruitori fino al 31 dicembre 2005, del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 36956 del 26 settembre 2005, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, registro n. 5, foglio n. 337.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 197.339,04.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 3.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 30 giugno 2006, in favore di un ex dipendente della società Dalcos, unità di Valguarnera Caropepe (Enna), che per errore materiale non era stato inserito tra i beneficiari del trattamento di mobilità autorizzato all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 37400 del 23 novembre 2005, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005, registro n. 6, foglio n. 67.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 16.565,76.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 30 giugno 2006, in favore di due ex dipendenti della società Dalcos, unità di Valguarnera Caropepe (Enna), che hanno usufruito del trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2004 e che, per errore materiale non risultavano indicati tra i beneficiari del trattamento in questione autorizzato all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 37400 del 23 novembre 2005, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005, registro n. 6, foglio n. 67.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 31.524,96.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

c) Ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 30 giugno 2006, in favore di un numero massimo di trentuno ex dipendenti della società Dalcos, unità di Valguarnera Caropepe (Enna), già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 456.351,00.

d) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 30 giugno 2006, in favore di un ex dipendente della società Dalcos, unità di Valguarnera Caropepe (Enna), già indicato al precedente punto *a)*.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 16.444,92.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 4.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 27 novembre 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 28 giugno 2006, in favore di un ex dipendente della società Parmalat, unità di Capaccio Scalo (Salerno).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.634,52.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 28 giugno 2006, in favore di un numero massimo di nove dipendenti della società Parmalat, unità di Capaccio Scalo (Salerno), già fruitori fino al 31 dicembre 2005, del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 3, del decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 37404 del 24 novembre 2005, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005, registro n. 6, foglio n. 75.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 148.004,28.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 5.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario *pro tempore* on.le Pasquale Viespoli in data 5 aprile 2006, in favore di un numero massimo di quarantasei ex dipendenti della società Sipem, unità di Enna, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 37404 del 24 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005, registro n. 6, foglio n. 75.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 756.466,32.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario *pro tempore* on.le Pasquale Viespoli in data 5 aprile 2006, in favore di un numero massimo di nove ex dipendenti della società Sipem, unità di Enna, per i quali la mobilità ordinaria è scaduta o scadrà nel periodo dal 14 gennaio 2006 al 18 giugno 2006 e i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 126.435,72.

Art. 6.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario *pro tempore* on.le Pasquale Viespoli in data 5 aprile 2006, in favore di un numero massimo di sessantasette ex dipendenti della società Nuova Intesa, unità di Enna i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 1, lettera *a)* del decreto n. 36892 del 10 agosto 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2005, registro n. 5, foglio n. 164.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 928.555,68.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario *pro tempore* on.le Pasquale Viespoli in data 5 aprile 2006, in favore di un numero massimo di tre ex dipendenti della società Nuova Intesa, unità di Enna i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del medesimo trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 1, lettera *b)* del decreto n. 36892 del 10 agosto 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2005, registro n. 5, foglio n. 164.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 44.163,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 7.

La concessione dei trattamenti di CIGS e/o mobilità disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 6, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed il conseguente onere complessivo pari ad euro 2.875.325,92 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 8.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 7 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2007
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 18

07A01383

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 gennaio 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Europa 2000 - Società cooperativa a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2006 con il quale la società «Europa 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i signori rag. Giovanni Berto, l'avv. Ilaria Sciamanna e il dott. Andrea Scozzese ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota in data 17 novembre 2006 con la quale il dott. Andrea Scozzese ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Italo Mastrolia, nato a Roma il 3 settembre 1962, ivi domiciliato in via Ravenna n. 24, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Andrea Scozzese, dimissionario, ad integrazione della terna commissariale.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaia dinnanzi al Presidente della Repulblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01384

DECRETO 14 febbraio 2007.

Autorizzazione al «Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali», al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti, ai sensi dell'articolo 10 e del controllo di produzione, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza del 28 novembre 2005, protocollo MAP 69154 del 1° dicembre 2005 con la quale il Banco

nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia), via Mameli 23, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme alla direttiva del Ministro della attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 23 gennaio 2007;

Decretano:

Art. 1.

1. Il Banco nazionale di prova per le munizioni commerciali, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia), via Mameli 23, è autorizzato al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate:

giubbetti antiproiettile;

caschi antiproiettile.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia), via Mameli 23 e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali è tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - Ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale alla data di emissione del presente decreto.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - Ufficio F2.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2007

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
BIANCHI

Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro
BATTISTONI

07A01625

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 dicembre 2006.

Disciplina della Camera nazionale arbitrale in agricoltura.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, concernente la soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo Statuto dell'AGEA;

Visto il regolamento (CE) n. 1663 del 7 luglio 1995 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 729/70 per quanto concerne la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA sezione «Garanzia»;

Visto il regolamento (CE) n. 1257 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA «Orientamento» e «Garanzia»;

Visto il regolamento (CE) n. 1258 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1259 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 del Consiglio e successive modificazioni recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

Visto il regolamento (CE) n. 2390 del 25 ottobre 1999 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 663/1995 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti FEOGA, sezione «Garanzia»;

Visto il regolamento (CE) n. 1685 del 28 luglio 2000 della Commissione e successive modificazioni recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

Visto il regolamento (CE) n. 963 del 17 maggio 2001 della Commissione e successive modificazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno supplementare comunitario e la trasmissione di informazioni alla Commissione;

Vista la decisione 94/442/CE del 1º luglio 1994 della Commissione, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEOGA, sezione «Garanzia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, e successive modificazioni, recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che i regolamenti comunitari sopra richiamati, nonché il regolamento CE n. 445/2002, prevedono la rendicontazione da parte dell'AGEA delle spese legittimamente sostenute nell'annualità di riferimento, ponendo l'esigenza di definire tutte le controversie eventualmente insorte entro tale termine;

Considerato che i tempi occorrenti per l'espletamento dei relativi giudizi in via ordinaria rendono estremamente difficile rispettare tale termine e che una significativa quantità di controversie in ragione di tali possibili ritardi rischia concretamente di non consentire la tempestiva rendicontazione delle relative spese;

Valutato che la situazione determinatasi comporterebbe il non pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Italia dalla U.E., producendo un danno sia ai beneficiari sia allo Stato stesso;

Considerato peraltro che per far fronte in modo tempestivo alle eventuali necessità finanziarie derivanti dalla possibile conclusione del contenzioso a favore dei beneficiari in annualità successive occorrerebbe realizzare, con fondi nazionali, stanziamenti suppletivi utili a coprire tali esigenze e che ciò violerebbe i profili di concorrenza comunitaria, oltre che essere estremamente oneroso per le risorse statali;

Ritenuto di risolvere il problema attraverso la organizzazione di apposite procedure di conciliazione e procedure arbitrali a cui devolvere la risoluzione, in via semplificata, delle predette controversie nel pieno rispetto dei diritti dei beneficiari e nella positiva considerazione dell'urgenza di rispettare i termini posti dall'ordinamento comunitario;

Valutata positivamente la possibilità di ricorrere a tali procedure di risoluzione delle controversie, alternative alla giurisdizione ordinaria, perfettamente aderenti con i contenuti del nostro sistema normativo, ed espressione del potere di organizzazione dei soggetti pubblici, in piena sintonia con l'ordinamento comunitario, assicurando procedure facilmente accessibili e meno onerose per una equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie;

Visti gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo n. 40/2006, che prevedono la possibilità di ricorrere, al fine di semplificare le procedure di risoluzione delle controversie, a procedure arbitrali nonché di conciliazione;

Vista la deliberazione del commissario straordinario AGEA n. 31 del 7 giugno 2002 con la quale sono stati definiti i principi cui devono ispirarsi le procedure di risoluzione semplificata delle controversie di competenza AGEA, mediante la realizzazione di una camera arbitrale e di uno sportello di conciliazione;

Visto il decreto ministeriale 1º luglio 2002, n. 743, con cui è stata approvata la succitata delibera n. 31 del 7 giugno 2002 del commissario straordinario dell'AGEA;

Visto il decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 con cui sono affidati alla Camera nazionale arbitrale in agricoltura nuovi compiti relativi, in particolare, alla certificazione della definizione delle posizioni dei soggetti istanti per l'ottenimento di una specifica tutela del credito;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 in cui all'art. 14 si prevede l'inserimento della clausola arbitrale nell'ambito delle determinazioni relative alle domande della nuova PAC;

Visto il decreto legislativo n. 40/2006 in materia di riforma dell'arbitrato e della conciliazione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 3 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 2006, n. 100;

Visto sempre il decreto legislativo n. 99/2004 che all'art. 16, comma 3 prevede la competenza del Ministro delle politiche agricole e forestali all'approvazione del decreto relativo alla definizione delle nuove procedure arbitrali e di conciliazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, che nel prescrivere la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, attribuisce, come disposto dall'art. 3, al Dipartimento delle politiche di sviluppo, la competenza relativa all'istituzione della camera arbitrale;

Ritenuto di procedere agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 99/2004 attraverso la definizione, mediante il presente decreto ministeriale, di una nuova disciplina della Camera nazionale arbitrale in agricoltura sia con riferimento alle procedure arbitrali che di conciliazione;

Ritenuto, infine, di collocare, in ossequio alle determinazioni ricordate, la suddetta camera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Visto l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, che prevede la competenza ministeriale all'approvazione del relativo decreto quando una fonte legislativa ne preveda l'emanazione conferendo espressamente tale potere;

Decreta:

TITOLO I

FINALITÀ, ISTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE

Art. 1.

Finalità ed istituzione della camera arbitrale e degli organismi di conciliazione

1. Il presente decreto ministeriale recepisce le novità introdotte in materia di arbitrato e di conciliazione dal decreto legislativo n. 40/2006 e disciplina l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della camera nazionale arbitrale in agricoltura e del comitato di conciliazione, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 99/2004.

2. Il presente decreto realizza la semplificazione e la riduzione dei tempi per la risoluzione delle controversie nelle quali AGEA è parte, definendo modalità operative facilmente accessibili e meno onerose per una loro equa, tempestiva e trasparente composizione, mediante il ricorso a strumenti quali l'arbitrato e la conciliazione, alternativi ai giudizi ordinari.

3. Della camera arbitrale e del comitato di conciliazione possono avvalersi anche le regioni o gli organismi pagatori da esse eventualmente istituiti, previa sottoscrizione di apposita intesa operativa.

Art. 2.

Norma organizzativa

1. La camera arbitrale è struttura costituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, con particolari autonomie funzionali ed organizzative atte a garantirne la necessaria indipendenza nella gestione delle procedure di contenzioso o di conciliazione.

2. La camera arbitrale è diretta da un responsabile tecnico, con funzioni di direttore della stessa.

3. Il direttore è nominato con apposito decreto dal capo dipartimento delle politiche di sviluppo ed èindividuato tra soggetti che abbiano maturato comprovata esperienza professionale nella organizzazione ed amministrazione di strutture appositamente dedicate alla risoluzione di controversie e dura in carica per cinque anni, salvo conferma. Il direttore deve avere comprovata esperienza nell'organizzazione di analoghe esperienze a livello nazionale o europeo.

4. Il direttore è scelto tra:

a) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche;

b) avvocati con specifica e consolidata competenza in materia di giustizia arbitrale e di composizione extragiudiziale delle controversie;

c) dirigenti di ruolo dello Stato.

5. Il direttore provvede alla emanazione dei provvedimenti strettamente necessari per garantire l'efficiente amministrazione del giudizio arbitrale, nonché per l'attuazione ed il funzionamento dello sportello di conciliazione e riferisce periodicamente, in ordine all'attività svolta, al capo dipartimento.

6. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo, in adempimento al combinato disposto del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, e del decreto ministeriale 5 agosto 2005 e successive modificazioni, pone a disposizione della camera arbitrale il personale, gli uffici, le strutture e le risorse necessarie per l'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti anche sulla base di un piano definito di intesa con il direttore della camera arbitrale.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene stabilito il compenso annuale omnicomprensivo del direttore della camera arbitrale, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero.

8. Se dipendente pubblico, il direttore può essere posto in aspettativa, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, ove ciò sia consentito nell'ordinamento dell'ente di provenienza, per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico.

Art. 3.

Competenze della camera arbitrale

1. La camera arbitrale ha competenza sull'arbitrato e sulla conciliazione di controversie nelle quali AGEA è parte, che concernono crediti od obbligazioni non sottratti alla disponibilità delle parti.

2. Possono essere devolute ad arbitrato, ai sensi del presente decreto ministeriale, le controversie di valore non inferiore ad euro ventimila tra AGEA ed imprenditori agricoli, o soggetti con essi condebitori o corresponsabili.

3. La camera arbitrale:

a) cura la tenuta degli elenchi degli arbitri e dei periti, verifica i requisiti per l'iscrizione in tali elenchi, riceve le domande di iscrizione e cancellazione ed accerta gli altri fatti che comportano la cancellazione; cura inoltre la tenuta dell'elenco di disponibilità dei segretari;

b) definisce ed aggiorna il codice deontologico;

c) riceve dalla parte interessata la domanda di arbitrato e di conciliazione e ne verifica la conformità ai requisiti previsti dal presente decreto;

d) verifica la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti interessate, nella più scrupolosa osservanza del principio del contraddittorio;

e) riceve la nomina degli arbitri indicati dalle parti, riceve e valuta l'eventuale concorde indicazione del presidente, pone in essere gli ulteriori atti per la costituzione di ogni collegio arbitrale, per la ricusazione e sostituzione degli arbitri e del relativo presidente;

f) riceve un originale del lodo e lo custodisce per i cinque anni successivi, insieme con il fascicolo d'ufficio e con i relativi atti e documenti;

g) assume le iniziative opportune per la riunione o la trattazione congiunta di più vertenze connesse, e nel caso di riunione può disattendere le concordi indicazioni di cui alla lettera *e)*;

h) fornisce, se richiesta, supporto anche logistico ai collegi arbitrali; contestualmente all'insediamento assegna ad ogni collegio o arbitro il segretario;

i) riceve in deposito i compensi dovuti ai collegi arbitrali e li amministra secondo le disposizioni del presente decreto; non risponde in caso d'inadempimento delle parti;

j) svolge le attività relative alla conciliazione;

k) svolge gli altri compiti attribuiti dal presente decreto.

TITOLO II
GLI ARBITRI

Art. 4.
Requisiti professionali degli arbitri

1. Possono essere iscritti nell'elenco degli arbitri i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) avvocati con almeno cinque anni di iscrizione all'albo degli avvocati ed in possesso di specifica, documentata competenza in diritto comunitario, amministrativo e/o civile nelle materie oggetto di giudizio arbitrale;

b) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche, con specifica documentata competenza in diritto comunitario, amministrativo e/o civile nelle materie oggetto di giudizio arbitrale;

c) magistrati amministrativi e contabili, con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato o equiparata ed Avvocati dello Stato;

d) dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da almeno dieci anni.

Art. 5.
Elenco degli arbitri e dei presidenti

1. Possono essere nominati arbitri e presidenti i soggetti di cui all'articolo precedente, iscritti in appositi elenchi tenuti presso la camera arbitrale.

2. La nomina dell'arbitro non di parte pubblica è libera.

3. I soggetti interessati alle attività di arbitro possono avanzare richiesta d'iscrizione, mediante domanda in carta libera, indirizzata alla Camera nazionale arbitrale, Roma 00186 - via XX Settembre, 20.

4. Gli avvocati comprovano la propria competenza nelle materie di cui all'art. 4, anche in via elettronica, inviando il proprio *curriculum* all'indirizzo indicato nel sito della camera arbitrale. Possono, in tale sede, altresì specificare ulteriori conoscenze o specializzazioni per una più efficace individuazione delle competenze ai fini di nomina ad arbitro.

5. All'elenco dei presidenti possono iscriversi i soggetti di cui all'art. 4. Gli avvocati del libero foro devono essere abilitati ad esercitare presso le magistrature superiori da almeno cinque anni o avere e comprovare specifiche esperienze in materia di arbitrato.

6. La camera, verificato il possesso dei necessari requisiti, rispettivamente per gli arbitri ed i presidenti, procede alla relativa iscrizione.

7. Periodicamente gli elenchi sono aggiornati mediante l'inserimento di nuovi iscritti e la cancellazione di quelli che hanno perso i requisiti previsti dall'articolo precedente.

8. Delle modalità d'iscrizione è data avviso anche attraverso il sito Internet della camera arbitrale.

Art. 6.
Arbitro unico

1. Le controversie regolate dal presente decreto possono essere decise da un arbitro unico, ove le parti abbiano convenuto in tal senso. In caso di mancato accordo fra le parti l'arbitro unico è nominato a cura della camera arbitrale, mediante sorteggio, tra gli iscritti nell'elenco dei presidenti dei collegi della camera arbitrale.

2. L'arbitro monocratico è tenuto ad osservare le stesse procedure amministrate dal collegio arbitrale.

Art. 7.
Collegio arbitrale. Pluralità di parti

1. Il giudizio arbitrale è demandato a un collegio composto di tre arbitri, salvo quanto previsto nel comma 3.

2. Con l'istanza di arbitrato che introduce il procedimento arbitrale e con la nomina dell'arbitro di parte viene altresì richiesta la nomina del terzo con funzioni di presidente; questi è nominato liberamente e di comune intesa dagli arbitri di parte dopo la loro accettazione dell'incarico, e viene individuato fra gli iscritti nell'elenco disponibile presso la camera arbitrale. In difetto d'intesa fra le parti, il presidente viene nominato a cura della camera arbitrale mediante sorteggio, tra gli iscritti nell'elenco dei presidenti, in presenza degli arbitri ove questi lo richiedano.

3. Se le parti vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato sono più di due e non concordano la nomina di un solo arbitro, il collegio può essere formato da tanti arbitri quanti sono le parti purché in numero dispari. Qualora il collegio risulti composto da arbitri in numero pari, e in assenza di accordo fra le parti, viene nominato un ulteriore arbitro direttamente dalla camera arbitrale mediante sorteggio.

4. L'arbitro deve rendere disponibile l'autorizzazione della parte che lo ha designato anche in ordine alla nomina del presidente del collegio; tuttavia l'attività dell'arbitro può essere ratificata dalla parte anche successivamente.

5. In ogni ipotesi di contestazione sulla convenzione di arbitrato, sui poteri, sulla costituzione e sulla competenza degli arbitri, anche nel corso del procedimento, decide la camera arbitrale, salvo, in ogni caso, le competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria.

6. Coloro che sono stati sorteggiati una volta nel corso di ogni anno solare sono esclusi dai successivi sorteggi nel corso del medesimo anno.

Art. 8.

Incompatibilità del terzo arbitro

1. Il soggetto nominato presidente dagli arbitri di parte, o dalla camera arbitrale, non dovrà versare nelle ipotesi di incompatibilità previste dalla legge dal presente decreto o dalle consuetudini.

Titolo III

DEONTOLOGIA

Art. 9.

Requisiti di onorabilità degli arbitri

1. Sono requisiti di onorabilità:

a) non aver riportato pena detentiva;

b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Art. 10.

Regole etiche deontologiche

1. Per il corretto svolgimento dell'incarico gli arbitri, oltre alle limitazioni di attività professionali imposte dalla legge, sono soggetti all'osservanza delle regole etiche deontologiche previste dal presente titolo. Pertanto l'arbitro:

a) s'impegna a svolgere l'incarico affidatogli nel rispetto del presente decreto, garantisce con la propria coscienza e difende da ogni tipo di pressione, diretta o indiretta, l'indipendente esercizio delle proprie funzioni;

b) ispira le sue convinzioni alla più assoluta imparzialità e cura di rispecchiarne anche all'esterno la fedele immagine;

c) valuta col massimo rigore l'esistenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità;

d) ha il dovere di astenersi quando abbia rapporti professionali con una delle parti in causa;

e) esamina i fatti della controversia senza pregiudizi ed interpreta le norme da applicare con serena obiettività;

f) evita di comunicare anticipatamente alle parti le proprie convinzioni e giudizi sulla controversia, astenendosi dal diffondere decisioni istruttorie o di merito non definitive;

g) ha diritto esclusivamente al compenso, secondo i criteri definiti dal presente decreto e non può concordare altre richieste economiche con la parte che lo ha designato.

Art. 11.

Comportamento nel giudizio arbitrale

1. L'arbitro si comporta sempre con riserbo, provvede all'ordinato svolgimento del giudizio e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, svolgendo il proprio ruolo nell'altrui rispetto.

2. Nel redigere o nel controllare le motivazioni dei provvedimenti collegiali, fa sì che siano esposte fedelmente le ragioni della decisione, esaminati adeguatamente i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, raggiunti esiti di giustizia nella leale osservanza della legge.

3. Nelle motivazioni saranno evitati giudizi irriguardosi su persone estranee all'oggetto della causa, come pure apprezzamenti personali sulle capacità professionali di altri arbitri o dei difensori o dei periti, contenendo in garbata misura le espressioni di dissenso coerenti con la decisione adottata.

4. L'arbitro non sollecita né ricerca notizie informali o informazioni private su fatti riguardanti la controversia sottoposta al suo giudizio.

Art. 12.

Correttezza

1. L'arbitro non fa strumento del proprio ruolo per ottenere benefici o privilegi; non utilizza indebitamente le notizie di cui dispone per ragioni d'ufficio o per le funzioni esercitate; non fornisce, né richiede informazioni confidenziali; si astiene da segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull'esito di altri giudizi.

Art. 13.

Rapporti con gli organi di informazione

1. Fermo il principio della libertà di manifestazione del pensiero, l'arbitro dovrà ispirarsi a criteri di equilibrio e continenza nel rilasciare dichiarazioni o interviste agli organi di informazione.

Art. 14.

Astensione, ricusazione dell'arbitro e sua sostituzione

1. L'arbitro non deve accettare l'incarico e, dopo la costituzione del collegio, deve astenersi quando ha rapporti professionali, di parentela, di affinità o di affari con una delle parti o con un patrocinatore delle stesse, tali da poter pregiudicare la sua imparzialità.

2. Ciascuna parte può ricusare l'arbitro che non ha nominato o contribuito a nominare, nei casi in cui allo stesso è fatto obbligo di astenersi, mediante ricorso alla camera arbitrale, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. La camera arbitrale, sentito l'arbitro ricusato e assunte occorrendo sommarie informazioni, sentite le parti, decide con decreto del direttore anche sulle spese.

3. In ipotesi di manifesta infondatezza o inammissibilità dell'istanza di ricusazione il proponente viene condannato al pagamento in favore dell'altra parte di una somma pari al triplo del compenso dovuto all'arbitro unico secondo i tariffari forensi. Il procedimento arbitrale può non essere sospeso durante la procedura di ricusazione, salvo inefficacia dell'attività compiuta dall'arbitro che risulterà ricusato.

4. In ipotesi di astensione successiva alla costituzione del collegio arbitrale, in caso di accoglimento dell'istanza di ricusazione ed in ogni altro caso in cui si renda necessaria, la sostituzione dell'arbitro ha luogo con le modalità previste dagli articoli 6 e 7 che precedono. I termini per la pronuncia del lodo decorrono dalla nomina del nuovo arbitro.

5. La rinuncia all'incarico di arbitro successiva alla costituzione del collegio arbitrale, se non giustificata, costituisce illecito civile e disciplinare, talché può comportare la cancellazione dall'elenco degli arbitri.

Art. 15.

Decadenza dell'arbitro

1. L'arbitro che omette o ritarda gli adempimenti connessi alle sue funzioni, decorsi dieci giorni da raccomandata a.r. di diffida, viene dichiarato decaduto dalla camera arbitrale su ricorso della o delle parti interessate. La sua sostituzione avviene con le medesime modalità di nomina ordinaria.

Art. 16.

Responsabilità degli arbitri

1. L'arbitro risponde dei danni provocati alle parti nelle seguenti ipotesi:

a) qualora si ricada nelle previsioni di cui all'art. 15 che precede, e l'arbitro abbia agito o omesso di agire con dolo o colpa grave;

b) qualora abbia omesso o precluso la pronuncia del lodo nei termini stabiliti;

c) quando abbia agito comunque con dolo o colpa grave.

2. L'azione di responsabilità viene promossa dalla o dalle parti interessate durante il giudizio nell'ipotesi prevista dal comma 2, lettera *a)*. Negli altri casi l'azione si promuove a seguito di sentenza passata in giudicato che accoglie l'impugnazione del lodo.

3. Il risarcimento per dichiarata responsabilità non può superare il triplo del compenso dovuto, salvo che non si ricada nell'ipotesi di dolo, nel qual caso il risarcimento è commisurato al danno.

TITOLO IV
DELLA CONVENZIONE DI ARBITRATO

Art. 17.

Clausola compromissoria

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, se in un contratto, convenzione o accordo le parti reputano di inserire la clausola compromissoria, questa deve prevedere che l'arbitrato si svolga ai sensi del presente decreto. La clausola compromissoria può essere inserita, prima dell'insorgere della lite, in atto integrativo o modificativo del predetto contratto, convenzione o accordo.

2. L'inserimento della clausola compromissoria può anche essere proposto nel contesto di un bando od altro atto unilaterale ovvero nel contesto di una domanda del privato ad esso correlata. In tal caso la proposta può essere accettata mediante espressa dichiarazione di volontà.

3. Nel caso di contratto, convenzione o accordo con pluralità di parti stipulanti, la clausola compromissoria è valida ed efficace soltanto se tutte le parti interessate espressamente vi aderiscono.

4. La clausola compromissoria può contenere statuizioni in deroga al presente decreto. In tal caso l'arbitrato è disciplinato dall'art. 808-*ter* del codice di procedura civile.

Art. 18.

Compromesso

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, in assenza di clausola compromissoria una controversia insorta e non ancora pendente dinanzi a giudice civile o amministrativo può mediante compromesso essere devoluta ad arbitrato ai sensi del presente decreto.

2. La conclusione del contratto di compromesso può avvenire anche mediante proposta e separata espressa accettazione, anziché mediante atto unico, purché in forma scritta a pena di nullità. La proposta può essere contestuale alla domanda di arbitrato o con questa notificata e rimane ferma per i sessanta giorni successivi alla notifica.

3. L'accettazione della proposta di contratto di compromesso può essere anche contestuale alla nomina dell'arbitro della parte accettante.

4. L'accettazione o il diniego di accettazione di una proposta di compromesso è, per ciascuno dei destinatari della proposta, atto negoziale libero ed insindacabile. La proposta è revocabile prima che al proponente pervenga l'accettazione. L'accettazione può essere revocata prima che venga a conoscenza del proponente. Il compromesso può essere stipulato anche mediante comunicazione telegrafica, o mediante telescrivente, telefax o messaggio telematico nel rispetto della normativa concernente la trasmissione e ricezione dei documenti teletrasmessi.

Art. 19.

Compromesso per controversia pendente

1. Le disposizioni precedenti possono essere applicate anche qualora la controversia penda in primo grado dinanzi ad una o più autorità giudiziarie civili e/o amministrative.

2. Nel caso che ad una controversia partecipino più soggetti privati, la proposta di compromesso deve essere accettata da tutte le parti in lite.

3. Qualora pendano più controversie connesse per comunanza di fatti rilevanti, sono ammissibili soltanto proposte di compromesso relative a tutte le controversie connesse.

4. Con la proposta di compromesso deve essere notificata anche la rinuncia agli atti dei giudizi pendenti dinanzi alle predette autorità giudiziarie. Tale rinuncia rimane condizionata all'accettazione della proposta, e qualora l'accettazione non sopravvenga entro i sessanta giorni successivi alla notifica è priva di effetti e non può essere fatta valere in giudizio.

TITOLO V
IL PROCEDIMENTO

Art. 20.

Introduzione della domanda arbitrale
Adempimenti finanziari

1. La parte interessata deposita presso la camera arbitrale un'istanza dalla stessa sottoscritta che dovrà contenere, oltre la nomina del proprio arbitro:

a) generalità del ricorrente ed elezione di domicilio;

b) convenzione arbitrale, indicazione della controparte, richiesta di giudizio arbitrale;

c) esposizione esaustiva dei fatti, formulazione dei quesiti ed indicazione del valore della controversia;

d) indicazione dei mezzi di prova e documenti a sostegno della domanda;

e) indicazione del difensore ove nominato e procura alle liti.

2. La domanda di arbitrato è inviata alla camera in originale, assicurando modalità certe di ricezione della stessa.

3. Prima della costituzione del collegio arbitrale, la parte attrice è tenuta ad effettuare un deposito infruttifero di importo pari al 3% del valore della controversia, se questo non supera euro cinquecentomila ed al quindici per mille per quanto esso supera detto importo. Il deposito non può essere inferiore ad euro mille o superiore ad euro duecentomila. Il valore della controversia è determinato provvisoriamente dalla camera arbitrale sulla base della domanda di arbitrato.

4. Il deposito è effettuato presso la camera arbitrale mediante assegni circolari a favore della stessa. Per quanto eccede euro mille, l'importo del deposito può essere ridotto ad un terzo se per i rimanenti due terzi è prestata fideiussione bancaria incondizionata della durata di almeno un anno; la spesa per la fideiussione non è ripetibile.

5. L'arbitrato è improcedibile se non è ottemperato quanto previsto nei commi 3 e 4.

6. Dal deposito può essere prelevato quanto occorrente per le spese della procedura, comprese quelle alberghiere e di trasporto, mediante eventuali anticipazioni effettuate, in base alla relativa documentazione, ai membri ed al segretario del collegio arbitrale.

7. Contemporaneamente alla sottoscrizione del lodo, il collegio arbitrale determina il compenso dovutogli e quantifica le spese sopportate. Il segretario del collegio comunica alle parti la richiesta anzidetta e l'importo residuo del deposito di cui al comma 3.

8. Il collegio applica onorari e oneri del procedimento in ragione del tariffario di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni, in misura pari ai minimi previsti, eventualmente aumentabili non oltre il 30%, in ragione della sua complessità e, comunque non superiore ai 300.000,00 euro, così ripartite:

a) onorari e spese degli arbitri;

b) onorari e spese dell'eventuale perito d'ufficio, da considerare quali oneri da aggiungersi agli onorari del collegio, calcolati con riferimento ai minimi tariffari delle relative tariffe professionali;

c) oneri per l'amministrazione della procedura.

9. Il mancato versamento delle spese a cura di una parte può consentire all'altra parte di provvedervi, fermo restando che le somme erogate verranno portate a credito nel lodo finale.

10. Il collegio provvede, tramite il segretario, a tutti gli adempimenti amministrativi o contabili necessari, versando le somme eventualmente percepite dalle parti presso istituti di credito o deposito di valori autorizzati. Il segretario deposita presso la camera arbitrale tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute. Le parti possono visionare la documentazione ed estrarne copia.

11. I membri del collegio, e gli eventuali periti d'ufficio, a conclusione del giudizio sono tenuti a versare, a titolo di rimborso spese alla camera arbitrale, il cinque per cento dei propri compensi. Il segretario provvede a tale adempimento prima della definitiva chiusura della procedura.

12. Il compenso del segretario, pari all'otto per cento dell'importo complessivo dovuto al collegio arbitrale per onorario, è aggiunto all'importo come determinato al precedente comma 8.

13. Le domande proposte in via subordinata o alternativa non concorrono a formare il valore della controversia; vi concorrono invece le domande riconvenzionali.

14. Ferma restando la solidarietà prevista dall'art. 814, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il pagamento di quanto dovuto al collegio arbitrale eventualmente al netto di quanto dallo stesso otte-

nuto mediante prelievo dal deposito, il residuo di questo è restituito al depositante ed il credito verso il fideiussore è estinto.

15. Le incombenze fiscali sono assolte sull'originale depositato presso la camera arbitrale.

Art. 21.

Memoria di costituzione del resistente e nomina di arbitro. Sostituzione

1. La camera arbitrale trasmette copia del ricorso ed invita la parte resistente, entro i successivi venticinque giorni, a nominare il proprio arbitro di parte ed a formulare memoria di replica che dovrà contenere:

a) generalità della parte convenuta ed eventuale elezione di domicilio;

b) formulazione delle difese e indicazione dei mezzi di prova, ove occorra domanda riconvenzionale e relativo valore economico;

c) procura alle liti conferita al difensore;

d) ogni altro documento che la parte ritenga utile nel giudizio.

2. La documentazione non digitale potrà essere fatta pervenire tramite fax.

3. In presenza di domanda riconvenzionale della convenuta parte attrice ha facoltà di far pervenire memoria di replica entro venti giorni successivi al ricevimento della domanda stessa, con le modalità previste nel presente articolo.

4. Qualora non abbia luogo la designazione dell'arbitro a cura della parte resistente, a istanza della parte che vi ha interesse questo viene nominato dalla camera arbitrale, con le modalità previste nel presente decreto per la nomina del presidente del collegio, nei dieci giorni successivi alla mancata nomina o alla mancata costituzione nei termini fissati dal presente decreto.

5. In ipotesi di sostituzione di uno o più arbitri nel corso del procedimento la nuova nomina avviene in conformità con le procedure di nomina ordinarie.

Art. 22.

Dichiarazione di indipendenza degli arbitri Insediamento del collegio arbitrale e primi adempimenti

1. Contestualmente all'accettazione dell'incarico gli arbitri devono rilasciare alla camera arbitrale, a pena di inefficacia della nomina, una dichiarazione diretta ad escludere fatti e circostanze che possono determinare incompatibilità con la gestione dell'incarico stesso, ed in particolare:

a) ogni rapporto con parti o difensori che possa pregiudicare indipendenza o imparzialità;

b) qualsiasi interesse, anche indiretto, economico o personale connesso alla materia di cui in causa;

c) qualunque pregiudizio o riserva che possa incidere sull'imparzialità di giudizio nei confronti dell'oggetto della controversia.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 dovrà inoltre contenere l'impegnativa dell'arbitro ad osservare il presente decreto.

3. Durante l'intero procedimento e sino all'emissione del lodo ogni arbitro è tenuto a comunicare ogni sopravvenuta ragione d'incompatibilità nella gestione dell'incarico affidatogli, ferme restando le previsioni di cui all'art. 14.

4. In caso di rifiuto dell'incarico, la nomina del nuovo arbitro avrà luogo nei dieci giorni successivi con le stesse modalità procedurali previste dall'art. 7.

5. Nella riunione di insediamento il collegio:

a) fissa i termini per la pronuncia del lodo, nel rispetto delle intese intervenute con la camera arbitrale, anche per garantire il rispetto di eventuali obblighi comunitari;

b) determina il valore della controversia;

c) dispone, a carico solidale delle parti, il versamento di un anticipo corrispondente a non meno di un terzo del compenso dovuto al collegio ed al segretario.

6. Dall'insediamento del collegio decorrono i termini per l'emanazione del lodo.

7. La camera arbitrale prima della seduta d'insediamento assegna ad ogni collegio un segretario. I segretari sono nominati con riguardo alla loro complessiva competenza; hanno titolo di preferenza coloro che dimostrano la conoscenza del decreto arbitrale conseguita mediante lo svolgimento di specifici momenti formativi e/o di aggiornamento presso la camera arbitrale, e risultino dotati di comprovata competenza nell'uso di strumenti informatici. Ai segretari compete la formazione e la tenuta del fascicolo d'ufficio, la stesura dei verbali sotto la supervisione del presidente, nonché le eventuali attività di natura fiscale, l'effettuazione delle comunicazioni disposte dal collegio, la custodia degli atti e dei documenti dell'arbitrato. Di questi ultimi è consentita la visione ed il rilascio di copie nei casi consentiti.

Art. 23.

Riunione successiva all'insediamento: adempimenti

1. Quando sia consentito dalla natura della controversia il collegio arbitrale, nella riunione successiva all'insediamento, esperisce un tentativo di conciliazione che potrà essere rinnovato in ogni successiva fase istruttoria.

2. In difetto di conciliazione il collegio arbitrale fissa attraverso apposita ordinanza:

a) i termini, ulteriori oltre a quelli definiti con insediamento del collegio, per la presentazione di eventuali successive memorie e documenti, oltre alle repliche;

b) le modalità di trasmissione degli atti per l'intero svolgimento dell'arbitrato, in conformità alle previsioni del presente decreto;

c) le modalità di ripartizione degli onorari tra il presidente e gli arbitri.

d) l'eventuale sospensione del giudizio arbitrale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Art. 24.

Natura dell'arbitrato e sede

1. Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto. L'arbitrato è rituale.

2. La sede dell'arbitrato è presso la camera arbitrale. Le riunioni sono tenute preferibilmente in locale messo a disposizione dalla camera arbitrale; in mancanza di ciò, presso gli studi professionali indicati dal presidente del collegio.

3. I termini per il deposito delle memorie difensive non possono essere inferiori a 10 giorni lavorativi, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 25.

Riunioni

1. La data di discussione è fissata dal collegio arbitrale. Il presidente del collegio può essere autorizzato dagli arbitri a deliberare le ordinanze per lo svolgimento del procedimento.

2. Il collegio arbitrale può dedicare una o più riunioni all'istruttoria e può, fino alla discussione, pronunciare ordinanza o compiere atti istruttori.

3. Nessuna riunione può essere fissata nel mese di agosto e tra il 20 ed 31 dicembre, periodi entro cui i termini di emanazione del lodo sono sospesi.

4. La comunicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione ai patrocinatori delle parti deve essere da questi ricevuta almeno dieci giorni prima; se non contenuta nel verbale di insediamento od ordinanza del collegio arbitrale, la comunicazione è fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra modalità che consenta di accertare l'avvenuta tempestiva ricezione.

5. Ciascuna parte può comparire di persona.

6. L'assenza di patrocinatore senza giustificato motivo non impedisce lo svolgimento della riunione.

7. Di ogni riunione è redatto sintetico verbale.

8. Esaurita la discussione, e qualora non si debba procedere ad ulteriori attività istruttorie, il collegio si riserva la deliberazione del lodo.

Art. 26.

Termini operativi

1. Se è stata proposta domanda riconvenzionale, il presidente del collegio arbitrale concede alla parte attrice un termine non superiore a quindici giorni per il deposito di risposta a detta domanda e parimenti differisce i termini per il deposito della successiva memoria.

Art. 27.

Assunzione dei mezzi di prova e documenti

1. Sono ammessi i mezzi di prova previsti dall'ordinamento italiano.

1. I mezzi di prova sono ammessi su istanza di parte ovvero d'ufficio, purché nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

2. È ammessa l'esibizione di dichiarazioni scritte provenienti da soggetti terzi rispetto alla controversia. Gli arbitri possono assumere prove testimoniali presso la sede dell'arbitrato o presso il testimone. Se questo rifiuta di comparire, il collegio ha facoltà di richiedere al presidente del tribunale ove ha sede il giudizio arbitrale, che ne ordini la comparizione davanti agli arbitri.

3. Il collegio arbitrale può ordinare l'esibizione dei processi verbali di polizia giudiziaria o tributaria e dei relativi allegati, nonché rapporti degli organismi di controllo accreditati. Non è ammessa la prova contraria sui fatti oggettivi che sono comprovati da detti processi verbali e rapporti. La querela di falso può essere proposta soltanto dinanzi al giudice ordinario. Il collegio può richiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa che è necessario acquisire al giudizio.

4. Il collegio arbitrale può disporre consulenze tecniche d'ufficio. I periti sono individuati dalle parti liberamente, con riferimento agli iscritti nell'elenco di cui all'art. 36.

5. Dei documenti e delle relazioni dei consulenti tecnici sono depositate tante copie quanto sono le parti ed i componenti del collegio arbitrale.

Art. 28.

Transazione nel corso di un giudizio

1. Se la controversia è definita con transazione prima della costituzione del collegio, il procedimento è archiviato e nulla è dovuto agli arbitri.

2. In qualsiasi momento anteriore alla conclusione della discussione il collegio arbitrale può esperire un tentativo di conciliazione, anche prospettando un'ipotesi non verbalizzata di composizione della lite.

3. Della conciliazione è redatto processo verbale sottoscritto anche dalle parti personalmente, ovvero dai patrocinatori se muniti di specifico mandato. Il collegio arbitrale attribuisce contestualmente efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.

4. Se dopo la costituzione del collegio arbitrale le parti o i patrocinatori concordemente dichiarano per iscritto che la controversia è integralmente definita mediante transazione, è redatto processo verbale di estinzione del giudizio arbitrale sottoscritto anche dalle parti personalmente ovvero dai patrocinatori muniti di specifico mandato.

5. In caso di definizione parziale della controversia o di riduzione della materia in contenzioso, il giudizio prosegue per la residua materia del contendere, e della definizione parziale o riduzione è dato atto nel lodo.

6. Nei casi precedenti l'onorario del collegio arbitrale è ridotto proporzionalmente.

TITOLO VII
IL LODO

Art. 29.

Forma della decisione e termine per il deposito del lodo

1. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 4, lettera *a)*, gli arbitri devono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni decorrente dall'insediamento del collegio arbitrale. Nel caso che il collegio debba pronunciare su più controversie connesse per comunanza dei fatti rilevanti per la decisione, il predetto termine è elevato a duecento giorni.

2. Quando devono essere assunti mezzi di prova o acquisiti documenti non esibiti, il collegio può con ordinanza prorogare il termine di cui al precedente comma per non più di centottanta giorni complessivi.

3. Il lodo, redatto in tanti originali quante sono le parti e in ulteriore originale per il deposito presso la camera arbitrale, può essere sottoscritto dagli arbitri anche in tempi e luoghi diversi, e si perfeziona nel momento in cui è apposta l'ultima delle anzidette sottoscrizioni.

4. La pronuncia del lodo è subordinata agli adempimenti economici previsti dal presente decreto.

Art. 30.

Contenuto e deposito del lodo

1. Il lodo deve pronunciarsi su ogni domanda che costituisce il merito della controversia, e deve contenere:

nome degli arbitri;

sede dell'arbitrato;

indicazione delle parti;

indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;

succinta esposizione dei motivi;

dispositivo;

liquidazione delle spese di procedimento;

sottoscrizione degli arbitri;

menzione espressa degli arbitri che non hanno potuto o voluto sottoscrivere il lodo, per la cui validità è comunque sufficiente la sottoscrizione della maggioranza degli arbitri.

2. Il lodo dalla data della sua ultima sottoscrizione ha gli effetti di sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, salvo quanto disposto dalla legge in tema di esecutorietà pronunciata dall'autorità giudiziaria.

3. Il lodo è comunicato, a cura del segretario, a ciascuna delle parti mediante consegna di un originale, o di copia conforme, mediante plico raccomandato entro 10 giorni dall'ultima sottoscrizione.

4. La parte che intende eseguire il lodo nel territorio della Repubblica italiana deve depositarlo, assieme all'atto contenente la convenzione di arbitrato, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'arbitrato. Accertata la regolarità formale del lodo il tribunale lo dichiara esecutivo con decreto.

5. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione in tutti i casi nei quali lo sarebbe la corrispondente sentenza.

6. Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo è ammesso ricorso alla Corte di appello entro trenta giorni dalla comunicazione. La Corte, sentite le parti, decide con ordinanza in camera di consiglio.

Art. 31.

Lodo parziale

1. Il collegio arbitrale può pronunciare lodo parziale. In tal caso alle parti è concesso un ulteriore termine di trenta giorni per elaborare le rispettive difese, e il lodo definitivo deve essere pronunciato entro i novanta giorni successivi al deposito del lodo parziale, fermo quanto previsto dal precedente art. 29, comma 1.

Art. 32.

Correzione del lodo

1. Ogni parte ha facoltà di chiedere agli arbitri, entro un anno dalla comunicazione del lodo:

a) la correzione del testo dal quale il lodo risulti affetto da omissioni o errori materiali o di calcolo;

b) l'integrazione formale del testo dal quale risulta che il lodo difetta dell'indicazione delle parti, o della clausola compromissoria, dei requisiti, l'assenza dei motivi o il dispositivo. Gli arbitri devono provvedere entro i sessanta giorni dalla richiesta. In difetto provvede la camera arbitrale.

Art. 33.

Conservazione degli atti e loro restituzione

1. A conclusione del giudizio arbitrale ciascuna parte ha la facoltà di chiedere il ritiro del fascicolo contenente gli atti depositati. In ogni caso la camera arbitrale è tenuta a custodire il fascicolo di ufficio sino a cinque anni dalla emissione del lodo.

Art. 34.

Informazioni e pubblicazione del lodo

1. Ogni notizia o informazione, durante lo svolgimento della procedura, deve rimanere rigorosamente riservata, a ciò restando obbligati la camera arbitrale e tutti i soggetti che partecipano alla procedura.

2. Al fine di favorire la rapida risoluzione di controversie aventi contenuto analogo a quelle già decise, il

lodo definitivo, omettendo il nome delle parti, ovvero in modo integrale se a ciò autorizzato dalle parti, può essere pubblicato attraverso la realizzazione di appositi strumenti informativi od il sito internet della camera, ovvero mediante la diffusione attraverso organismi tecnico-informativi specializzati.

TITOLO VIII

LE IMPUGNAZIONI

Art. 35.

Convenzione arbitrale e impugnazione

1. La convenzione di arbitrato può prevedere la non impugnabilità del lodo arbitrale. Diversamente il lodo è impugnabile secondo quanto disposto dal codice di procedura civile.

TITOLO IX

DEGLI AUSILIARI AL GIUDIZIO ARBITRALE

Art. 36.

Elenco dei periti

1. L'elenco dei periti enumera tutti i soggetti, esperti nelle materie oggetto di giudizio arbitrale, che risultano in possesso dei requisiti per la nomina a periti nei giudizi stessi ad iniziativa dei singoli collegi giudicanti.

2. I soggetti legittimati ad essere inseriti nell'elenco debbono possedere i seguenti requisiti:

a) laureati in economia e commercio, giurisprudenza, agraria, ingegneria o architettura o lauree dichiarate equipollenti, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi albi;

b) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche, economiche, agrarie e tecniche;

c) commercialisti e revisori dei conti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi albi;

d) diplomati abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi albi con specifica competenza in materia di agricoltura.

3. Si applicano ai periti i requisiti di onorabilità previsti per gli arbitri.

4. È incompatibile la contemporanea iscrizione nell'elenco degli arbitri e in quello dei periti.

Art. 37.

Elenco dei segretari

1. L'elenco dei segretari enumera tutti i soggetti che risultano in possesso dei requisiti per la nomina a segretario nei giudizi.

2. I soggetti legittimati ad essere inseriti nell'elenco debbono essere in possesso di diploma di laurea ovvero di laurea magistrale o laurea specialistica con specifica competenza di natura amministrativa.

Art. 38.

Iscrizione negli elenchi dei periti e dei segretari

1. Al fine di conseguire l'iscrizione nell'elenco dei periti o dei segretari i soggetti interessati, in possesso dei requisiti, devono presentare alla camera arbitrale domanda in carta libera corredata da adeguata documentazione.

2. I soggetti interessati, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, possono rivolgere domanda di iscrizione nell'elenco, indirizzata alla Camera nazionale arbitrale - 00186 Roma - via XX Settembre, 20.

3. Il direttore della camera verifica il possesso dei necessari requisiti e procede, se del caso, alla relativa iscrizione.

4. Periodicamente l'elenco è aggiornato a cura del direttore mediante l'inserimento di nuovi iscritti, e la cancellazione dei soggetti che hanno perso i titoli per l'iscrizione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.

Conservazione degli atti e loro restituzione

1. Ciascuna parte può ritirare il proprio fascicolo dopo il deposito del lodo definitivo. Può ritirarlo temporaneamente, con obbligo di restituzione, anche dopo il deposito di lodo parziale.

2. Ogni informazione relativa all'oggetto ed allo svolgimento della procedura può essere fornita soltanto alle parti. Ogni lodo può essere pubblicato o divulgato; il lodo parziale può esserlo congiuntamente al relativo lodo definitivo. L'originale del lodo è conservato presso la camera arbitrale.

Art. 40.

Osservatorio sul contenzioso arbitrale

1. La Camera nazionale arbitrale acquisisce tutte le pronunce dei giudici penali, civili, amministrativi e dei collegi arbitrali, con l'obiettivo di individuare fenomeni rilevanti ai fini della regolarità, dell'efficienza, dell'economicità dell'azione della camera, nelle forme e nei modi previsti per l'esercizio delle proprie funzioni.

2. Sulla base dell'elaborazione ed aggregazione degli elementi emersi, la camera evidenzia l'eventuale sviluppo anomalo del contenzioso. La camera arbitrale formula apposita comunicazione alla competente direzione del Ministero con l'eventuale segnalazione dei problemi emergenti in relazione ad irregolarità diffuse in particolari ambiti di applicazione della normativa.

3. La camera arbitrale coadiuva l'attività di supporto al contenzioso ed a tal fine:

a) elabora le informazioni ricevute e riferisce al Ministero, evidenziando le fattispecie per le quali risulta utile un intervento;

b) cura l'esame e la raccolta delle deliberazioni assunte dai collegi arbitrali, e ne riferisce al Ministero ai fini dell'esercizio della funzione di osservatorio.

Art. 41.

Certificazione di arbitrato

1. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, su specifica e separata istanza di parte, il direttore della camera, verificata la pendenza del procedimento arbitrale, certifica che la posizione del soggetto istante sarà definita mediante procedimento arbitrale entro il termine ad esso assegnato, e trasmette la certificazione allo stesso per gli usi consentiti dalla legge.

TITOLO XI

PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

Art. 42.

Il comitato di conciliazione e sue competenze

1. Il tentativo di conciliazione è sempre esperibile in tutte le controversie disciplinate dal presente decreto, ove non si sia fatto preventivamente ricorso al procedimento arbitrale.

2. Quando il valore della controversia non supera i ventimila euro, può farsi luogo a procedimento di conciliazione da esperirsi davanti al comitato di conciliazione, costituito da un rappresentante di A.G.E.A. e dal responsabile del C.A.A. di riferimento, o da un rappresentante delle associazioni di produttori e loro unioni nazionali qualora la normativa comunitaria gli assegni in via esclusiva tali compiti, ovvero dal soggetto interessato e dal direttore della camera arbitrale o suo delegato.

3. Il comitato, può farsi assistere da uno o più esperti iscritti nell'albo degli arbitri o nell'elenco dei periti in relazione alla natura ed alla complessità delle questioni trattate.

4. In relazione all'effettivo numero di conciliazioni proposte le presenti procedure potranno essere adeguate dal direttore al fine di consentirne l'utilizzazione on line. In tal caso, tutta la procedura, dalla domanda di conciliazione, alla replica ed all'udienza di valutazione, avvengono on line attraverso la procedura preventivamente comunicata ed accettata dalle parti.

Art. 43.

Il procedimento

1. La conciliazione, è attivata, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, a firma congiunta delle parti o di una di esse o dei loro procuratori, presso la camera arbitrale.

2. La domanda contiene:

a) le generalità delle parti ed elezione di domicilio;

b) l'esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti e l'indicazione del valore della controversia, comunque inferiore ai 20.000 euro;

c) l'indicazione dei mezzi di prova a sostegno delle rispettive richieste;

d) l'indicazione eventuale del difensore, con relativa procura alle liti.

3. La domanda di conciliazione deve essere proposta mediante posta elettronica. La camera provvede ad inviarne copia a tutti i componenti del comitato di conciliazione, oltre che alle eventuali controparti, ove la domanda non venga congiuntamente proposta.

4. La camera arbitrale provvede all'indizione della conciliazione.

Art. 44.

Memoria difensiva

1. AGEA deve presentare memoria scritta alla camera arbitrale entro trenta giorni successivi alla ricezione della domanda di conciliazione, mediante documento elettronico.

2. La camera provvede ad inviarne copia ai membri del comitato di conciliazione.

Art. 45.

Discussione presso il comitato di conciliazione
Verbale di conciliazione

1. Ascoltate le parti all'udienza fissata per la discussione, il comitato propone, ove possibile, la positiva soluzione della controversia.

2. Qualora la proposta sia concordata, viene redatto apposito verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti interessate; il verbale fa stato fra le medesime.

3. Qualora il tentativo di conciliazione rimanga infruttuoso, le parti potranno ricorrere al giudizio arbitrale.

4. La procedura di conciliazione deve essere esperita entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

5. È comunque ammessa la presenza della parte e la trattazione orale.

Art. 46.

Oneri della conciliazione

1. La conciliazione è gratuita. Nessun compenso è dovuto ai rappresentanti delle parti ed al rappresentante della camera arbitrale.

2. Nel caso di nomina di periti o di esperti questi sono retribuiti con le stesse modalità del giudizio arbitrale. Le relative spese restano a carico delle parti secondo quanto stabilito dal comitato di conciliazione.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

Art. 47.

Disposizioni transitorie e abrogative

1. La camera arbitrale acquisisce e fa proprio l'elenco dei presidenti dei collegi arbitrali, degli arbitri e dei periti di AGEA, istituiti ai sensi della delibera del commissario straordinario di AGEA n. 31 del 7 giugno 2002.

2. È abrogato il decreto 3 marzo 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100.

3. Le domande di arbitrato e conciliazione presentate nel periodo di vigenza del predetto decreto ministeriale sono d'ufficio assegnate alla camera arbitrale istituita dal presente decreto che ne dà comunicazione alle parti interessate anche in ordine alla determinazione dei tempi di trattazione.

Roma, 20 dicembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 39

07A01450

DECRETO 7 febbraio 2007.

Modifica del piano dei controlli del vino DOC «Rosso di Montepulciano», approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto 31 luglio 2003, concernente la sospensione del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2003, concernente il conferimento al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Rosso di Montepulciano» e con il quale, in particolare, è stato approvato il relativo piano dei controlli;

Visto il decreto 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Vista la richiesta presentata dal citato Consorzio di tutela in data 12 dicembre 2006, intesa ad apportare la modifica al piano dei controlli della DOC «Rosso di Montepulciano» approvato con il predetto decreto ministeriale 2 dicembre 2003, al fine di prevedere l'obbligo dell'apposizione sui recipienti delle apposite fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo il modello approvato dal MIPAAF, attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 15 gennaio 2006 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e del rappresentante della regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Toscana sulla predetta richiesta di modifica al piano dei controlli;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di approvazione della modifica del piano dei controlli della DOC «Rosso di Montepulciano», nei termini sopra specificati, nonché per apportare la conseguente modifica all'art. 2, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto ministeriale 2 dicembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. È approvata la modifica al punto 8 della scheda 1 imbottigliatori del piano dei controlli per la DOC «Rosso di Montepulciano», approvato con il decreto ministeriale 2 dicembre 2003 richiamato nelle premesse, nel testo presentato dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano in data 12 dicembre 2006.

2. L'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto ministeriale 2 dicembre 2003 richiamato nelle premesse è sostituito dal seguente testo: «*d)* le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri le fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva, secondo il modello approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A01478

DECRETO 7 febbraio 2007.

Modifica del piano dei controlli del vino DOC «Rosso di Valtellina», approvato con decreto ministeriale 16 aprile 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto 31 luglio 2003, concernente la sospensione del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 2004, concernente il conferimento al Consorzio tutela dei vini di Valtellina dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Rosso di Valtellina» e con il quale, in particolare, è stato approvato il relativo piano dei controlli;

Visto il decreto 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Vista la richiesta presentata dal citato Consorzio di tutela in data 6 novembre 2006, intesa ad apportare la modifica al piano dei controlli della DOC «Rosso di Valtellina» approvato con il predetto decreto ministeriale 16 aprile 2004, al fine di prevedere l'obbligo dell'apposizione sui recipienti delle apposite fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo il modello approvato dal MIPAAF, attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 15 gennaio 2006 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia sulla predetta richiesta di modifica al piano dei controlli;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di approvazione della modifica del piano dei controlli della DOC «Rosso di Valtellina», nei termini sopra specificati, nonché per apportare la conseguente modifica all'art. 2, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto ministeriale 16 aprile 2004;

Decreta:

Articolo unico

1. È approvata la modifica al punto 8 della scheda 1 imbottigliatori del piano dei controlli per la DOC «Rosso di Valtellina», approvato con il decreto ministeriale 16 aprile 2004 richiamato nelle premesse, nel testo presentato dal Consorzio tutela dei vini di Valtellina in data 6 novembre 2006.

2. L'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto ministeriale 16 aprile 2004 richiamato nelle premesse è sostituito dal seguente testo: «*d)* le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri le fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva, secondo il modello approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A01479

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 gennaio 2007.

Modifica del decreto 30 dicembre 2002, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che, prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 5 novembre 2002, ed in particolare il progetto n. 5098 presentato dalla Sigma Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 1951 del 30 dicembre 2002, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 5098 presentato dalla Sigma Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a. così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 5 novembre 2002;

Vista la nota dell'Istituto San Paolo IMI S.p.a. del 20 dicembre 2006, pervenuta in data 8 gennaio 2007, prot. n. 107, con la quale ha comunicato che, a seguito delle verifiche è emerso che a suo tempo furono classificati in zona Ec i costi da sostenere presso i laboratori di Pomezia, i quali, in base alla nuova mappatura, ufficializzata a fine 2000 ma valida per le domande presentate dal 1° gennaio 2000, erano alla presentazione della domanda già ubicati in zona 0b2-ST;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 1951 del 30 dicembre 2002;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 5098 presentato dalla Sigma Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1951 del 30 dicembre 2002, sono sostituite dalla scheda allegata al presente decreto.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Dec. - relativo al CTS del 05/11/2002

Ditta: Sigma Tau - Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.
ROMA - RM (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 5098

Titolo del progetto: Nuovi farmaci antidiabetici

Durata e data inizio progetto: Mesi 72 dal 10/09/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 10/09/2000

Costo ammesso Euro = 16.851.340,00= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 15.120.820,00= (di cui extra U.E. 55.010,00)

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.730.520,00=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	15.065.810,00	0,00	0,00	55.010,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.481.660,00	248.860,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di Euro =4.954.293,96=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =8.156.048,56=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4, 5 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	30	50	30	50	30	50
Sviluppo Precompetitivo	25	35	25	35	25	35

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

07A01477

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2007.

Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Modifiche al modello di cartella di pagamento.

1.1. Sono approvati i fogli di cui all'allegato n. 1 al presente provvedimento, che sostituiscono il modello di cartella di pagamento contenuto nell'allegato 1 del decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 28 giugno 1999 e successive modificazioni.

1.2. L'adozione del modello di cui all'allegato 1 del presente provvedimento è obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dal 25 marzo 2007.

Motivazioni.

L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che la cartella di pagamento, da notificare al contribuente iscritto a ruolo, sia redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.

In attuazione della citata norma, i decreti dirigenziali 28 giugno 1999 e 11 settembre 2000, come modificati dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 aprile 2002, del 31 marzo 2003 e del 31 ottobre 2005, hanno approvato il modello di cartella di pagamento e le avvertenze riguardanti le modalità di proposizione del ricorso contro tale atto per i ruoli emessi dalla stessa Agenzia delle entrate.

Con le modifiche all'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, introdotte dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2006 è stato previsto che il compenso spettante all'agente della riscossione è a carico del debitore: *a)* nella misura del 4,65%, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella; *b)* integralmente, in caso di versamento oltre i sessanta giorni dalla notifica.

Si rende, pertanto, necessario dare evidenza a tali circostanze, modificando quelle parti del modello di cartella di pagamento che contengono l'esposizione degli importi dovuti dal debitore (in particolare i fogli relativi al «Dettaglio degli addebiti»), indicando, oltre all'importo iscritto a ruolo, le sanzioni e gli interessi, anche la somma da corrispondere a titolo di compenso di riscossione.

Al riguardo, nell'intento di favorire la piena consapevolezza, da parte del debitore, delle somme dallo stesso dovute e di agevolarlo nelle operazioni di pagamento, si è ritenuto opportuno non limitarsi, per quanto riguarda il predetto compenso, ad indicare la percentuale di aggio a suo carico (individuata — in attuazione del predetto art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 — dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2006), in relazione al momento in cui effettua il pagamento.

Si è, infatti, previsto che venga calcolato e riportato in cartella l'importo esattamente dovuto a tale titolo, evitando, in tal modo, che il debitore debba determinarlo autonomamente.

Il foglio del «Dettaglio degli addebiti» del modello approvato con il presente provvedimento contiene, pertanto, apposite tabelle, recanti l'illustrazione analitica di tutte le somme dovute, sia nel caso di pagamento entro i termini indicati nella stessa cartella, sia nel caso di versamento effettuato oltre tali termini.

In tal modo, la cartella di pagamento risponderà più efficacemente alla sua funzione di strumento di comunicazione tra la Pubblica amministrazione ed il debitore ponendosi, in tal senso, in continuità con le modifiche apportate al modello di cartella successivamente alla riforma del 1999.

Infine, sono state apportate alcune variazioni alla relazione di notifica contenuta nel frontespizio della cartella di pagamento, al fine di tener conto delle recenti modifiche all'art. 60, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotte dall'art. 37, comma 27, lettera *a)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per il caso di consegna della stessa cartella ad uno dei soggetti terzi diversi dal destinatario, cui tale consegna può essere effettuata per legge.

Riferimenti normativi dell'atto.

Ordinamento dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma 1, e 62, commi 1 e 2).

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:

legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, comma 4);

legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)*.

Disposizioni relative alla cartella di pagamento:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 25);

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 28 giugno 1999;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 11 settembre 2000;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 19 aprile 2002;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 31 marzo 2003;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 31 ottobre 2005.

Disposizioni relative ai compensi degli agenti della riscossione:

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 17);

decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000;

decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (art. 2, comma 3);

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2006.

Disposizioni relative alla notifica delle cartelle di pagamento:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 26);

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 60).

Roma, 13 febbraio 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

ALLEGATO

Oggi |_|_|_|_|_|_|_|_| Io sottoscritto .... **ho notificato** questa cartella di pagamento

in ....

notifica

☐ **personalmente** al destinatario

☐ **consegnandola,** in assenza del destinatario, in busta sigillata,

al... signor

....

che si è qualificat ....

....

Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.

☐ **depositandola in Comune** e affiggendo all'albo l'avviso di deposito dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e

☐ l'incapacitá ....

☐ il rifiuto..................................

☐ l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.

☐ **depositandola in Comune** e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilitá del destinatario

....
....
....
....

Dai registri anagrafici del Comune risulta

....
....
....

p. Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal .... al ....

data .... p. Il Sindaco

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

Firma del notificatore

Num. richiesta ....

CARTELLA DI PAGAMENTO

numero ....

DENOMINAZIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Agente della riscossione
per la Provincia di ....

INDIRIZZO AGENTE DELLA RISCOSSIONE ,CAP, COMUNE
numeri di telefono ....

COGNOME NOME DEL DESTINATARIO

Gli sportelli dell'Agente della riscossione sono aperti al pubblico dal .... al .... dalle ore .... alle ore ....

ATTENZIONE- L'Agente della riscossione può dare informazioni solo sulla situazione dei pagamenti. Chi vuole spiegazioni sugli addebiti non deve rivolgersi all'Agente della riscossione, ma direttamente all'ente creditore.

Indirizzo del destinatario

CAP Comune Sigla Provincia

Codice fiscale ....

Gentile Sig./Sig.ra,

Le comunichiamo le somme che Lei deve agli Enti sottoindicati:

importi a ruolo	compensi di riscossione	causale	ente creditore
....	....	....	....
....		diritti di notifica della presente cartella	

Totale Euro .... da pagare entro le scadenze indicate nelle "Istruzioni per il pagamento"

Troverá le motivazioni dei pagamenti richiesti e le istruzioni per pagare e per presentare un eventuale ricorso nelle pagine seguenti.

Se dovesse pagare dopo le scadenze previste, dovrá pagare anche:

- gli interessi di mora;
- gli ulteriori compensi di riscossione delle somme iscritte al ruolo, indicati "nel dettaglio degli addebiti".

Potrá pagare:

- presso di noi *oppure*
- alla posta. In tal caso dovrá usare l'apposito bollettino di conto corrente postale F35, compilato seguendo attentamente le istruzioni.

La avvertiamo che, in caso di mancato pagamento entro le scadenze indicate nelle "Istruzioni per il pagamento", procederemo ad esecuzione forzata, nonchè al fermo amministrativo di beni mobili registrati (ad es., automobili), all'ipoteca sugli immobili di Sua proprietá e ad acquisire presso i Suoi debitori notizie sui Suoi crediti nei loro confronti.

DENOMINAZIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE

pagina ...... di .... di cui .... pagine di bollettini

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

1. DENOMINAZIONE DELL'ENTE CREDITORE
INDIRIZZO E NUMERI DI TELEFONO

■ INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DELLA ISCRIZIONE A RUOLO

PAGAMENTO ENTRO LE SCADENZE INDICATE NELLE "ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO"

DESCRIZIONE	IMPORTI A RUOLO	COMPENSI DI RISCOSSIONE
1 .	....	....
2 .	....	....
3 .	....	....
4 .	....	....
... .	....	....
Totale	....	....

TOTALE DA PAGARE EURO ....

PAGAMENTI IN RITARDO

DESCRIZIONE	IMPORTI A RUOLO	COMPENSI DI RISCOSSIONE
1 .	....	....
2 .	....	....
3 .	....	....
4 .	....	....
... .	....	....
Totale	....	....

TOTALE DA PAGARE DOPO LE SCADENZE PREVISTE EURO ....,
CUI VANNO AGGIUNTI GLI INTERESSI DI MORA PER OGNI GIORNO DI RITARDO

cartella numero ... . pagina .... di .... di cui .... pagine di bollettini

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO

QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di Euro .... dovrá essere così pagato:

RATA **I**	................+ .... * =	....	**entro 60 giorni** dalla data di notifica della cartella
RATA		....	entro l'ultimo giorno **del .... mese** successivo a quello di scadenza della prima rata

(*) diritti di notifica

In caso di **pagamento in ritardo** gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA I	.... + ... * =	....	**cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo**
RATA		....	**cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo**

(*) diritti di notifica

N. B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

DOVE E COME PAGARE

E' possibile pagare le somme dovute:

- presso gli sportelli dell'Agente della riscossione
- alla posta
- in banca

(alla posta, in banca) — utilizzando i moduli allegati e pagando il costo dell'operazione

In caso di contestazione di alcune somme riportate nel "Dettaglio degli addebiti", il pagamento può essere eseguito:

- presso gli sportelli dell'Agente della riscossione
- alla posta, con l'apposito bollettino di conto corrente postale **F35** per i pagamenti parziali, sul quale è

necessario indicare :
- il numero di conto corrente postale ....
  intestato all'Agente della riscossione ....
- il numero della cartella
- i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli addebiti", che si intendono pagare
- gli eventuali diritti di notifica della presente cartella
- il proprio codice fiscale

Per le somme non versate, in mancanza di un provvedimento di sospensione (vedi le relative avvertenze), si resta obbligati al pagamento.
Fuori del territorio nazionale, si può pagare con bonifico sul conto corrente bancario ....
intestato all'Agente della riscossione presso .... indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

cartella numero .... pagina ..... di ..... di cui ...... pagine di bollettini

DATI A USO DEGLI UFFICI

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA

CODICE FISCALE: .... RIONE O ZONA:
NUMERO CARTELLA: .... GRUPPO: ....

PRG	NUMERO DI RUOLO	COD. TRIB.	ANNO RIF.	RATE	IMPORTI A RUOLO	COMPENSI DI RISCOSSIONE	ESTREMI DELL'ATTO
1							
2							
3							

.... diritti di notifica della presente cartella

IMPORTO TOTALE DELLA CARTELLA EURO ....

1° PAGAMENTO	2° PAGAMENTO
E.	E. ....

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

SPAZIO A DISPOSIZIONE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER COMUNICAZIONI AL DEBITORE

cartella numero .... pagina ...... di ...... di cui ...... pagine di bollettini

07A01608

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 febbraio 2007.

Approvazione delle richieste relative alle aziende farmaceutiche, che si sono avvalse della facoltà di ripianare l'eccedenza di spesa farmaceutica secondo le modalità di *pay back*.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, in particolare i commi 1 e 5 lettere *f)* e *f-bis)*;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145,

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, registrato in data 17 giugno 2004 al n 1154 del registro visti semplici dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, con il quale è stato designato il dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'AIFA;

Vista la delibera n. 26 del consiglio di amministrazione in data 27 settembre 2006;

Vista la propria determina del 27 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata» con cui è stata adottata una misura finalizzata a ridurre nella misura del 5% il prezzo al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal SSN, già vigente; nonché di rideterminare lo sconto al produttore dello 0,6%, già disposto con la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005, citato in premesse e mantenere in vigore le predette misure fino ad integrale copertura del disavanzo accertato per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine del 15 febbraio 2007;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *g)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che consente alle aziende farmaceutiche di chiedere all'AIFA la sospensione degli effetti di cui alla deliberazione n. 26 del 27 settembre 2006, di cui sopra, previa dichiarazione di impegno al versamento alle regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il SSN ;

Visto in particolare il terzo capoverso della lettera *g)* della disposizione di cui sopra che prevede da parte dell'AIFA l'approvazione, entro il 10 febbraio, delle richieste delle singole aziende farmaceutiche relativamente alla manovra del pay back;

Vista l'art. 1, comma 796, lettera *h)*, della legge n. 296 già citata;

Tenuto conto delle adesioni formalizzate dalle singole aziende alla manovra del pay back entro il termine del 30 gennaio u.s., disposto dalla norma di cui alla lettera *g)* della disposizione normativa più volte citata;

Rilevato che le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi eventualmente indotte dall'applicazione del sistema del pay back in questione non costituiscono variazioni di spesa a carico del S.S.N.;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 4 in data 8 febbraio 2007, con cui il consiglio di amministrazione ha approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 796, lettera *g)* le richieste di sospensione degli effetti della misura di cui alla delibera n. 26 del medesimo consiglio;

Determina:

Art. 1.

1. È approvato l'allegato elenco (allegato 1) relativo alle aziende che si sono avvalse della facoltà di ripianare l'eccedenza di spesa farmaceutica secondo le modalità di pay back con la indicazione dell'importo della prima rata di versamento per ogni singola regione, parte integrante del presente provvedimento.

2. È approvato l'elenco (allegato 2) delle confezioni di medicinali per le quali le aziende hanno aderito all'adozione del pay back, parte integrante del presente provvedimento.

3. Sono rideterminate temporaneamente, per i prodotti rimborsabili dal SSN, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista a norma dell'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996 che risultano rispettivamente pari a 26,19% e 6,52% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA. La quota di spettanza per l'azienda farmaceutica rimane fissata al 66,65%. Il grossista nel cessione al farmacista applica un valore pari a 73,17 % . Il SSN nel procedere alla corresponsione di quanto dovuto alle farmacie trattiene, a titolo di sconto, l'importo corrispondente allo 0,6 % del prezzo al pubblico comprensivo dell'IVA equivalente alla differenza tra il prezzo al pubblico al netto di IVA e le quote di spettanza sopra individuate.

Art. 2.

1. Con successiva determinazione che sarà adottata con decorrenza 1° marzo 2007 sarà pubblicato l'elenco delle confezioni di medicinali per le quali per il periodo di tempo 1 marzo 2007-29 febbraio 2008, in ragione dall'applicazione del pay back, è sospesa la riduzione del prezzo del 5% di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006, citata in premessa.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 febbraio 2007

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Importo della prima rata per azienda e per regione

Azienda	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Prov. Auton. Bolzano	Prov. Auton. Trento	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valla d'Aosta	Veneto	Totale
a. menarini industrie farmaceutiche riunite s.r.l.	43.672,89	22.292,92	83.940,30	200.111,91	120.191,99	34.730,55	202.740,04	52.643,81	221.016,60	44.151,99	9.346,18	129.344,71	5.814,58	12.213,58	142.545,54	63.418,08	177.356,55	88.760,86	19.583,49	4.181,41	113.062,39	**1.791.120,36**
abbott laboratories limited	28.271,24	12.778,18	38.591,28	80.219,83	132.236,26	20.594,74	161.575,69	34.920,56	272.795,75	33.018,30	2.772,13	91.968,28	9.762,33	5.258,62	70.236,97	46.706,60	60.657,85	112.839,72	19.359,99	1.924,44	82.029,55	**1.340.518,31**
abbott spa	2.952,96	403,2	3.016,32	21.260,16	3.993,60	604,8	4.391,04	3.177,60	7.488,00	4.652,32	1.432,32	6.019,20	981,12	1.474,66	16.749,76	2.638,08	6.880,96	6.506,66	848,64	295,68	3.421,44	**96.088,32**
abiogen pharma s.p.a.	3.275,84	1.383,82	4.820,32	17.103,63	10.180,24	2.346,41	15.873,94	4.390,86	18.129,58	2.960,69	376,29	7.334,55	475,07	854,74	8.627,11	5.990,21	12.840,56	5.890,45	1.759,01	174,41	8.886,36	**133.674,09**
actelion registration ltd	6.557,04	4.405,34	16.630,70	39.292,38	29.071,77	16.082,81	44.050,17	14.373,12	97.715,42	14.774,14	2.725,34	36.864,51	4.666,00	2.711,98	46.183,21	16.654,85	40.176,25	61.803,80	7.711,22	355,82	37.204,07	**542.009,94**
addenda pharma srl	1.835,68	395,54	2.642,98	7.597,72	2.606,21	948,38	10.453,04	2.873,25	9.716,99	1.089,91	336	3.678,41	327,13	461,33	7.673,71	2.132,80	9.791,52	3.359,96	492,53	42,95	5.365,03	**73.820,07**
alcon italia spa	330,85	328,37	570,81	1.409,51	2.229,78	514,65	1.753,75	641,6	3.436,08	615,28	86,84	1.414,97	163,2	83,11	1.361,21	377,11	1.282,79	853,6	210,75	28,63	898,07	**18.593,95**
alcon laboratories ltd	7.631,98	1.966,39	6.219,43	23.910,59	17.722,74	5.520,76	25.880,54	9.712,41	30.490,80	6.950,56	1.161,86	18.019,14	887,97	966,91	10.536,81	6.415,29	16.022,86	16.143,47	3.952,46	678,58	17.424,46	**228.216,01**
alfa wassermann s.p.a.	10.079,38	5.843,12	14.861,88	56.586,49	34.338,45	6.930,21	61.564,08	9.604,76	52.254,83	13.228,16	1.703,94	32.046,36	51,58	1.775,24	37.801,26	13.954,25	61.306,98	26.394,73	7.277,23	477,95	20.804,06	**468.884,92**
allergan pharmaceuticals ireland	6.194,16	1.040,12	3.924,04	11.666,19	11.118,41	4.210,29	15.222,10	5.230,42	19.448,87	6.587,27	439,75	11.083,49	842,32	1.067,15	7.794,67	2.600,25	9.645,79	10.774,43	3.574,26	230,78	11.243,27	**143.939,04**
allergan s.p.a	4.002,90	592,05	2.843,38	6.068,04	8.433,31	1.903,37	10.886,95	1.912,01	9.408,39	3.858,44	285,43	6.528,35	509,32	612,76	4.939,08	2.726,90	6.588,20	7.367,61	2.295,18	197,92	5.097,72	**87.057,32**
almirall prodesfarma sa	1.161,86	301	978,27	2.821,43	4.420,75	1.111,74	4.049,71	1.137,50	7.290,75	1.048,51	64,7	3.676,15	307,49	288,6	3.775,99	2.213,07	3.706,50	2.815,86	434,54	162,79	4.138,12	**45.905,31**
almirall spa	4.081,22	1.441,31	9.489,67	17.720,35	13.797,23	3.645,85	18.469,77	6.781,55	26.890,38	4.339,94	615,6	9.379,72	649,75	352,81	13.714,07	6.661,23	26.124,07	7.999,39	2.691,69	458,05	10.672,06	**187.865,59**
altana pharma spa	2.842,49	1.117,64	4.065,68	16.524,63	8.729,31	2.437,31	13.286,61	3.608,06	15.834,88	2.598,00	475	10.711,74	617,92	962,38	7.918,54	1.713,22	30.381,25	7.945,90	2.091,28	169,3	8.910,28	**142.941,42**
amgen europe b.v.	988,32	227,04	2.943,02	7.683,62	2.913,89	946,51	7.116,43	3.391,75	9.320,42	1.196,50	196,99	3.349,94	251,33	317,95	5.500,15	3.784,61	8.024,74	5.503,61	1.442,06	227,62	1.751,62	**67.078,13**
angenerico spa	0	0	0	0	1,84	0	0	0	0	0	0	0	3,68	0	0	0	0	3,68	0	1,1	0	**10,3**
astellas pharma gmbh	14,83	4,08	17,95	46,68	103,56	59,6	0	2,66	2,6	1	3,72	65,12	13,59	10,04	86,38	67,52	0	106,53	1,06	0	32,26	**639,2**
astellas pharma s.p.a.	8.463,94	185,34	13.399,52	14.166,97	5.855,68	3.611,87	34.242,95	1.240,32	16.551,80	1.660,58	1.903,32	6.918,67	1.883,49	3.977,76	20.710,10	7.452,13	30.273,21	5.173,24	70,32	59,23	7.034,87	**184.835,31**
astrazeneca s.p.a.	151.103,58	48.684,32	198.572,33	526.367,29	454.140,87	111.239,68	686.033,16	197.226,09	871.508,83	106.949,74	36.797,48	418.729,47	33.114,79	41.600,07	362.747,83	181.210,36	479.397,77	350.087,96	98.852,17	10.527,15	456.859,50	**5.827.750,43**
astrazeneca uk limited	24.370,78	7.354,03	24.458,24	108.774,46	98.917,34	31.676,46	152.808,42	52.409,95	217.416,60	38.235,84	6.049,15	102.716,33	6.804,99	6.488,27	67.387,90	27.374,12	78.514,06	87.289,53	20.400,00	2.150,87	104.226,10	**1.265.823,43**
aventis pharma s.a.	12.896,03	5.332,18	11.930,90	33.057,30	29.798,95	12.788,17	32.930,63	10.211,56	35.657,96	6.291,62	1.831,71	36.132,12	2.414,01	2.111,24	26.366,19	9.367,43	18.745,23	24.715,74	5.179,79	792,67	33.117,46	**351.668,88**
aziende chimiche riunite angelini francesco spa	8.984,33	3.983,15	15.505,04	37.801,14	23.619,01	4.490,42	33.979,78	13.427,80	39.122,08	10.734,16	2.020,23	24.484,12	1.752,72	1.945,18	30.949,37	7.701,99	37.040,96	25.645,74	5.259,69	533,97	20.416,56	**349.397,43**
baxter oncology gmb	283,2	115,2	406,56	835,2	3.150,00	120	1.568,16	487,2	4.500,72	504,48	110,4	1.316,88	94,32	5,76	638,64	487,2	1.171,68	1.210,80	345,6	39,6	1.441,20	**18.832,80**
baxter s.p.a.	477,79	187,49	184,46	619,92	1.302,34	1.036,22	1.451,52	0	929,38	701,57	30,24	875,95	169,34	272,16	1.135,01	1.191,46	505,01	450,58	12,1	0	943,49	**12.476,02**
bayer healthcare ag	9.197,69	3.838,85	19.101,21	50.760,91	31.215,07	5.967,52	55.914,51	14.295,85	51.215,42	13.029,13	2.178,12	29.757,89	1.957,46	2.366,17	35.238,63	9.994,72	47.445,96	25.191,75	6.721,15	947,66	23.731,66	**440.067,33**
bayer s.p.a.	12.978,16	6.652,26	27.269,03	55.671,16	43.775,63	10.210,38	45.819,53	12.765,07	82.026,58	25.382,54	1.927,24	30.993,53	3.029,92	2.179,88	35.579,01	10.288,12	36.503,34	31.618,00	8.093,45	855,51	48.322,26	**531.940,61**
biofutura pharma spa	2.925,42	886,72	4.168,06	18.647,74	7.799,44	1.667,05	11.240,36	4.513,35	19.778,48	2.287,09	819,47	5.156,72	565,32	322,01	4.793,25	4.200,43	10.880,83	10.447,50	1.433,69	96,11	7.746,80	**120.375,87**
boehringer ingelheim international gmbh	33.385,17	13.140,50	61.213,68	140.324,46	120.752,20	30.666,00	207.197,38	55.450,68	276.470,01	41.241,53	7.770,90	143.627,08	11.051,14	12.136,92	118.731,19	44.169,96	146.419,48	110.857,91	26.501,74	3.445,05	110.927,56	**1.715.480,55**
boehringer ingelheim italia spa	12.311,70	3.238,51	10.957,44	36.637,36	36.597,19	10.088,01	46.776,69	13.118,41	73.929,51	8.257,47	1.476,09	48.504,71	2.266,13	4.679,14	28.431,06	7.857,56	35.660,40	30.000,19	7.240,80	1.365,62	37.497,83	**454.891,81**
bristol-myers squibb pharma eeig	32.015,73	13.801,46	52.042,91	125.560,13	165.613,31	26.439,45	215.639,61	73.994,08	392.865,15	47.314,63	7.934,63	123.041,01	9.743,30	13.847,73	96.018,87	41.208,11	142.794,99	108.720,31	28.337,95	2.783,11	119.379,85	**1.839.096,33**
bristol-myers squibb s.r.l.	4.327,17	1.643,53	9.187,20	26.877,94	11.059,18	3.179,47	31.364,11	7.663,26	33.377,67	5.590,08	1.379,14	18.821,27	2.240,49	3.222,92	19.612,48	7.200,98	20.340,26	17.394,42	3.123,51	57,72	19.910,30	**247.573,10**
bruno farmaceutici s.p.a.	3.758,46	1.453,12	4.151,54	14.667,75	13.233,85	5.052,99	15.225,42	5.614,94	26.664,67	5.619,27	756,82	15.056,36	1.085,31	1.348,56	11.423,00	3.594,59	14.120,35	9.573,48	4.234,54	464,73	18.697,04	**175.796,78**
centocor b.v.	3.201,28	2.352,16	4.318,80	14.181,28	27.718,40	6.002,40	17.709,52	9.325,68	26.669,20	9.696,56	0	16.299,20	0	878,4	8.720,56	6.285,44	51.293,68	16.733,52	1.141,92	0	10.882,40	**233.410,40**
chiesi farmaceutici s.p.a.	10.523,57	3.179,48	14.024,87	29.628,58	25.349,68	6.122,66	36.541,78	10.837,41	54.470,84	9.604,25	2.113,39	32.738,18	1.864,69	1.713,18	20.958,47	8.623,56	34.205,46	15.778,87	5.625,97	915,16	25.073,99	**349.894,05**
cyanamid of great britain	637,44	0	26,56	401,06	1.553,76	39,84	1.497,98	26,56	387,78	318,72	10,62	841,95	0	0	637,44	300,13	491,36	1.529,86	220,45	0	929,6	**9.851,10**
daiichi sankyo italia spa	2.876,59	2.320,78	5.614,24	14.661,24	11.396,49	2.824,14	19.730,55	5.651,72	16.838,38	3.675,66	584,68	11.261,39	527,67	646,27	14.864,60	5.661,98	25.314,17	7.819,27	2.258,42	330,16	8.551,89	**163.210,30**
dompé biotec spa	935,76	191,71	1.598,90	4.320,31	467,4	824,28	5.464,73	1.792,56	4.047,05	902,86	0	2.818,27	0	0	1.021,25	1.941,26	8.457,29	1.137,31	0	0	1.585,25	**37.506,19**
dompé farmaceutici spa	144,72	48,31	483,44	577,81	441,66	56,88	1.211,07	132,9	660,08	116,87	34,14	436,84	41,09	18,17	706,34	151,45	1.243,23	206,66	41,68	2,83	426,7	**7.182,87**
dott formenti s.p.a.	184,74	63,53	106,68	324,32	543,53	107,84	555,23	159,3	584,51	210,03	64,58	477,8	13,93	23,94	477,8	220,52	372,26	437,15	99,83	12,14	369,42	**5.409,09**
effik italia s.p.a.	298,13	113,96	693,13	2.362,96	723,86	146,62	1.763,63	292,36	1.812,82	181,36	69,68	760,74	114,04	162,06	1.281,26	186,46	1.720,66	700,94	139,99	18,71	1.220,73	**14.641,67**
eli lilly italia spa	19.751,75	8.477,46	33.872,42	86.995,25	88.114,32	26.638,07	92.900,40	26.233,26	119.437,11	24.793,78	7.278,93	56.466,43	6.557,76	7.610,88	76.908,34	20.024,75	70.594,25	61.158,47	16.862,80	1.079,79	79.729,24	**931.485,44**
eli lilly nederland b.v.	58.307,04	26.333,18	115.693,43	284.979,37	212.050,21	64.778,33	318.649,20	76.325,01	372.749,22	53.265,94	21.544,57	245.991,81	20.736,03	18.853,54	305.472,06	111.409,31	392.939,33	219.485,61	45.107,20	3.630,24	188.847,03	**3.157.147,66**
essex italia s.p.a.	0	0,19	56,87	1,52	0	0	1,98	0,23	0,47	0	2,35	0,23	0	0	0,4	0	1,06	0,23	0	0	0,11	**65,63**
f.i.r.m.a., fabbrica italiana ritrovati medicinali affini s.p.a.	7.197,35	3.051,95	8.094,56	15.003,05	4.230,34	533,45	17.271,55	1.434,18	3.568,20	3.648,83	958,48	386,3	12,09	11,5	17.337,84	2.617,24	19.860,83	3.650,34	3.038,65	17,54	7.056,27	**118.980,54**
farmaceutici caber s.p.a.	87,31	4,76	38,31	457,31	501,87	13,2	613,74	73,58	265,28	86,27	9,5	37,81	1,68	0,51	192,98	16,36	424,86	1.071,44	311,55	0	238,89	**4.447,21**
farmaceutici formenti s.p.a.	187,11	367,07	638,72	1.151,94	423,84	109,81	861,79	369,15	1.471,85	149,23	49,47	710,52	53,42	18,97	1.160,84	201,18	1.546,77	158,61	67,45	12,68	451,29	**10.161,70**
ferring ab	112,88	0	0	98,34	462,17	362,22	319,02	38,13	0	0	0	332,41	120,64	63,71	307,95	0	0	177,07	50,68	15,56	259,15	**2.719,92**
ferring spa	4.319,13	1.410,82	13.896,92	14.571,90	9.737,36	4.063,34	15.452,15	3.314,50	32.449,26	3.985,85	3.273,69	9.280,32	1.196,20	2.102,21	20.925,05	7.037,87	18.953,12	5.899,61	1.217,95	193,55	10.075,57	**183.356,36**
fournier pharma spa incorporata in solvay pharma s.p.a.	4.241,41	1.526,01	5.843,55	14.585,21	13.857,26	3.296,82	17.066,99	4.960,33	30.714,39	4.543,10	821,97	10.955,31	169,25	551,51	12.055,32	3.014,60	18.979,94	7.486,61	3.285,99	300,89	11.435,94	**169.692,39**
genzyme europe bv	2.136,02	160,78	1.033,56	1.906,34	1.814,47	459,36	895,75	505,3	4.754,38	757,94	114,84	3.927,53	275,62	0	1.515,89	551,23	2.067,12	1.102,46	987,62	91,87	2.756,16	**27.814,25**
genzyme srl	19.890,21	16.504,47	39.244,10	107.160,61	91.454,27	25.503,05	125.023,30	32.203,60	100.455,59	39.257,21	11.490,01	86.477,52	2.930,05	15.600,91	76.520,40	41.671,14	105.300,24	97.302,52	26.507,24	1.335,20	100.207,27	**1.331.176,82**
geymonat spa	983,81	139,89	575,66	1.932,13	717,84	223,17	2.074,46	399,62	1.255,49	603,61	64,97	609,49	32,51	34,46	1.391,55	462,39	2.107,19	624,81	315,21	7,98	903,24	**15.459,48**
gilead sciences international ltd	8.585,08	3.097,16	9.773,32	47.762,84	77.356,41	13.337,90	141.625,36	27.129,96	285.810,31	18.385,71	1.371,71	73.594,94	3.957,62	6.592,95	56.098,02	35.226,08	42.076,20	69.989,71	12.030,49	1.405,77	45.925,39	**981.133,29**
glaxo allen s.p.a.	700,16	505,14	2.776,12	5.001,96	1.781,42	867,78	8.538,35	2.433,10	10.268,25	1.281,57	125,53	7.231,54	564,68	818,8	3.845,70	1.361,70	4.797,23	952,18	435,9	242,95	3.337,94	**57.868,00**
glaxo group ltd.	4.590,14	1.573,39	6.820,91	35.510,05	56.918,51	8.047,38	44.950,33	22.320,04	192.412,14	10.961,73	1.154,72	39.789,56	5.402,46	3.403,39	39.629,63	20.125,86	21.463,94	27.978,51	2.527,04	651,63	35.639,14	**581.870,51**
glaxosmithkline s.p.a.	72.855,14	30.794,45	94.982,20	274.680,12	233.235,83	59.719,89	312.979,51	101.634,85	426.919,34	81.494,38	11.776,81	253.012,32	21.243,71	22.432,26	230.268,59	79.306,20	286.011,73	223.856,73	50.117,44	7.241,92	215.850,07	**3.090.413,48**
gruppo lepetit s.r.l.	24.049,89	9.043,93	39.901,13	75.417,95	59.819,81	13.856,18	99.928,42	23.887,89	91.013,67	26.687,63	3.158,24	64.065,53	4.078,77	5.029,00	70.757,74	22.240,27	92.774,19	61.247,11	15.936,56	2.492,43	78.904,23	**884.290,57**
h. lundbeck a/s	11.098,69	3.595,27	11.467,86	43.089,24	29.867,81	8.854,15	43.068,01	13.901,03	57.945,21	12.427,30	2.230,24	31.137,13	1.929,61	1.579,81	29.201,65	15.942,37	37.092,03	29.409,57	6.622,70	509,83	30.545,77	**421.515,27**
helsinn birex pharmaceuticals ltd	656,64	0	13,68	150,48	13,68	87,55	779,76	69,77	1.056,10	313,27	0	927,5	161,42	0	517,1	359,78	751,03	68,4	387,14	0	5,47	**6.318,79**
i.b.n. savio s.r.l.	667,35	225,24	1.483,92	4.951,20	2.995,56	199,62	2.778,11	480,09	1.631,00	1.340,39	72,67	484,97	0	180,17	1.430,82	783,03	3.987,01	2.096,25	843,87	1,58	1.906,36	**28.539,21**
i.f.b. stroder s.r.l.	20.459,89	6.187,90	26.310,65	75.179,48	46.980,61	9.288,86	109.582,13	19.581,32	93.399,53	17.664,56	4.747,76	42.312,10	495,34	3.334,73	50.002,36	27.247,18	85.771,32	42.691,01	14.933,39	929,87	48.315,60	**745.415,59**
industria farmaceutica serono s.p.a.	782,52	152,72	899,72	2.577,98	1.491,01	456,5	1.387,76	293,82	3.027,84	59,76	0	1.844,26	137,78	156,04	1.540,48	543,15	2.001,30	1.287,16	232,4	69,72	1.236,04	**20.177,96**
innova pharma spa	5.483,76	3.647,04	9.871,30	47.961,97	23.858,44	4.738,43	32.345,48	10.079,64	44.761,94	9.142,52	1.936,78	26.288,53	2.816,29	1.922,89	20.063,03	6.683,94	28.134,80	16.191,80	5.500,56	1.206,97	24.452,09	**329.088,20**
intendis s.p.a.	1.505,08	717,54	2.409,56	6.284,69	4.760,26	1.707,61	9.207,07	2.303,69	8.512,30	1.505,50	426,02	5.036,34	354,41	574,13	3.220,61	2.225,78	5.346,95	3.049,22	807,94	212,32	5.023,39	**66.239,21**
ipsen limited	1.604,88	57,68	779,36	3.827,41	1.767,55	906,93	2.224,19	304,59	3.104,23	1.010,58	262,04	2.936,34	0	385,22	1.338,01	1.248,28	5.001,37	2.480,83	430,97	0	1.296,07	**30.966,55**
ipsen s.p.a.	35.960,82	9.176,50	39.018,76	102.791,40	83.653,01	29.553,92	132.479,96	42.732,47	163.181,05	13.746,90	7.438,61	101.681,79	7.024,21	7.326,15	119.932,37	24.375,86	109.208,14	83.422,73	17.842,25	2.042,84	115.503,03	**1.248.092,75**
istituto de angeli srl	46,89	16,83	79,11	103,22	65,71	120,12	309,5	456,04	248,82	32,25	0	201,74	39,34	11,18	86,93	25,63	146,98	99,79	53,21	1,36	120,1	**2.264,74**
istituto gentili s.p.a.	11.402,89	2.003,55	12.833,78	38.250,94	23.201,77	5.768,68	36.902,97	12.882,79	58.207,34	9.242,56	706,24	19.332,87	1.508,58	2.045,46	23.073,75	17.093,69	34.789,52	21.220,41	5.622,60	600,45	28.410,50	**365.101,34**
italfarmaco s.p.a.	16.410,61	8.734,20	22.494,60	60.295,72	40.340,53	8.445,82	63.000,92	18.240,07	93.992,65	12.650,50	4.154,44	42.845,56	3.083,89	3.015,26	70.139,57	18.080,61	77.970,79	55.469,07	11.476,54	516,47	30.390,56	**662.748,36**
j.c. healthcare s.r.l.	231,66	58,48	174,62	668,15	128,62	171,21	725,84	12,17	1.555,22	317,9	0	1.650,80	81,31	121,46	1.320,85	139,76	908,74	79,5	3,71	36,82	731,18	**9.118,02**
l.molteni & c. dei f.lli alitti società di esercizio spa	192,27	81,62	277,91	1.336,83	1.758,93	652,76	2.337,98	1.214,43	4.705,20	376,65	26,46	3.122,99	191,62	142,21	1.218,13	320,21	2.004,45	2.591,01	315,7	96,32	1.974,39	**24.938,09**
laboratori guidotti s.p.a.	7.604,18	3.415,90	10.811,82	24.529,16	16.656,66	5.411,18	22.629,21	9.999,87	32.257,39	6.401,19	1.530,56	14.350,27	1.977,22	1.838,74	18.153,67	10.385,80	26.791,73	13.351,36	4.479,57	261,62	20.128,34	**252.965,43**
les laboratoires servier	27.738,53	4.524,26	19.963,17	74.626,21	83.595,17	19.420,90	106.039,21	35.565,69	123.473,97	35.621,89	6.590,01	81.338,39	5.928,00	7.800,29	51.524,29	31.365,70	86.026,47	37.682,42	15.686,69	1.168,22	94.037,53	**949.717,23**
lpb istituto farmaceutico srl	4.529,68	1.826,78	8.120,70	15.695,16	10.858,57	2.032,56	19.106,06	5.068,20	22.437,55	5.101,16	674,18	9.021,09	790,72	1.184,40	12.035,78	2.894,83	24.504,21	10.738,69	3.795,63	77,52	9.057,02	**169.550,49**
medosan ricerca	2,65	20,23	228,05	47,31	11,32	134,21	99	39,41	26,87	15,36	1,13	18,65	0,61	0	17,61	76,04	534,38	21,9	24,52	0	24	**1.343,24**
menarini international operations luxembourg s.a.	60.146,82	26.048,32	97.213,56	239.327,03	154.223,19	46.668,61	258.369,33	83.822,55	328.081,60	61.919,26	12.205,09	160.026,06	10.649,13	19.548,17	171.436,38	86.792,16	260.840,71	127.048,71	30.212,50	6.662,17	161.939,61	**2.403.180,95**
merck kgaa	16.049,88	3.031,56	12.084,66	28.973,70	27.405,00	10.402,56	29.839,32	12.515,58	58.605,12	16.480,80	2.419,20	51.457,14	2.438,10	1.965,60	28.210,14	9.030,42	29.257,20	47.030,76	7.102,62	1.020,60	18.212,04	**413.532,00**
merck sharp & dohme (italia) s.p.a.	45.744,43	17.616,35	67.976,41	196.514,20	182.142,28	49.247,81	227.348,41	70.418,09	353.819,12	57.066,43	11.665,80	181.864,33	12.275,56	14.322,42	139.428,38	61.881,55	190.627,84	138.188,20	31.355,42	5.412,88	198.787,50	**2.233.703,40**
merck sharp & dohme limited	4.594,13	2.135,72	9.939,48	25.149,53	15.082,37	2.255,58	28.529,74	7.358,19	25.188,62	3.831,96	1.171,02	9.086,87	1.841,89	803,4	17.533,49	10.339,69	44.975,95	10.924,20	2.720,15	242,11	17.416,02	**241.120,11**

Azienda	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia
merck spa	509,81	78,28	523,81	1.826,48	1.784,44	327,05	687.45	309,43	2.887.43
mci pharma	167,2	0	1.003,20	2.006,40	334,4	0	2.340.80	0	2.173.60
mipharm spa	778,44	280	1.142,75	3.201,65	2.598,37	658,26	5.273.85	956,84	3.661.06
msd-sp limited	3.148,86	940,1	2.334,32	9.064,07	3.921,28	1.267,74	15.181.62	4.051,71	9.191.18
mundipharma pharmaceuticals srl	375,2	308,06	215,08	1.640,14	1.861,58	1.503,54	1.745.54	1.100,46	4.957.27
neopharmed s.p.a.	11.281,92	3.152,02	29.159,78	44.704,04	20.289,59	6.961,63	68.399.29	18.013,87	62.813.38
novartis consumer health s.p.a.	355,32	242,8	1.673,51	4.940,52	2.433,22	568,01	1.975.36	998,2	5.683.72
novartis europharm ltd	27.432,73	10.149,61	30.153,15	118.591,07	125.268,87	59.712,20	137.133.81	99.302,00	383.853.54
novartis farma spa	103.046,93	49.000,53	161.460,85	404.584,08	276.812,88	97.540,23	435.228.87	149.391,02	703.094.30
novo nordisk	29.209,28	19.995,08	60.867,12	166.694,89	65.331,21	20.448,81	148.848.26	33.964,68	196.368.39
novo nordisk farmaceutici spa	78,65	12,29	91,66	436.7	1.485,68	263,69	1.282.51	509,07	2.600.52
nycomed italia s.r.l.	113,86	71,86	282,39	434,25	256,5	171,2	410.23	205,35	643.48
organon italia spa	68,08	1,78	73,72	174,34	145,52	108.3	354.39	123,59	159.86
polifarma spa	16.647,88	5.607,68	12.255,49	34.890,76	33.373,65	11.911,41	28.210.04	23.991,07	37.988.97
procter & gamble srl	18.243,82	6.238,61	18.685,92	32.842,12	20.608,71	4.636,98	51.279.02	11.768,04	37.314.02
prodotti formenti s.r.l.	12.163,76	5.093,69	17.461,37	38.115,14	38.096,49	12.179,64	37.195.65	21.270,78	80.769.02
promedica s.r.l.	3.663,64	2.184,29	3.509,79	14.732,70	10.928,15	1.877,74	12.870.63	4.787,05	16.987.87
prospa italia srl	66,5	65,58	56,73	255,53	85,57	63.1	357.81	70,22	56.64
reckitt benckiser healthcare (uk) limited	2.748,18	2.095,72	9.701,36	21.009,39	17.249,55	3.456,51	29.374.89	12.983,17	29.503.67
recordati industria chimica e farmaceutica spa	21.386,41	9.702,56	38.369,36	123.532,40	82.453,03	19.156,87	112.004,45	37.092,74	152.541,36
roche registration limited	189.727,66	73.158,61	200.761,83	815.540,09	715.040,76	175.541,78	752.738.83	256.806,17	1.029.127.90
roche s.p.a.	6.080,22	4.151,59	8.013,74	30.611,66	32.912,04	8.264,12	45.527.75	15.539,50	81.348.16
rottapharm s.p.a.	2.822,13	1.104,90	4.089,27	12.574,77	9.318,21	1.958,74	12.452.37	3.669,96	14.135.13
sanofi pharma bristol myers squibb snc	41.904,38	18.821,70	58.367,85	151.481,08	97.926,87	28.989,14	285.839.11	49.142,85	206.984.48
sanofi-aventis deutschland gmbh	27.135,17	2.917,98	28.223,73	32.172,56	22.730,50	12.454,34	76.818.28	9.551,40	64.226.96
sanofi-aventis s.p.a.	114.865,52	55.033,20	186.876,80	442.652,33	466.674,23	126.300,20	556.648.34	154.152,56	766.764.06
sanofi-synthelabo france	6.071,52	2.416,90	7.022,98	18.495,16	13.759,82	3.593,67	26.350.21	7.554,35	33.625.05
sb laboratoires pharmaceutiques	3.360,55	1.915,96	3.138,10	15.279,16	13.263,63	2.529,09	12.381.58	5.648,20	26.889.96
scharper s.p.a.	623,09	437,71	4.831,92	6.968,87	6.450,28	1.233,13	4.596.71	6.589,79	8.247.22
schering ag	12.305,74	6.281,05	14.630,08	47.848,04	34.245,88	17.465,06	50.157.57	21.440,02	67.541.23
schering-plough europe	51.278,10	22.358,87	68.142,51	240.380,71	135.153,77	30.143,42	145.762.57	32.059,91	233.864.63
schering-plough s.p.a.	36.707,47	32.750,40	35.142,16	127.572,56	158.321,25	29.394,10	151.561.94	32.752,11	198.617.65
schwarz pharma	6.720,57	1.203,84	16.502,25	35.150,67	21.392,50	6.822,80	21.190.78	8.051,30	25.435.02
serono europe ltd	41.299,33	18.275,81	59.167,87	209.497,28	123.952,60	50.246,66	248.516.37	48.365,94	205.633.18
shire pharmaceutical contracts limited	942	269,14	973,67	1.828,60	2.153,15	847,01	4.227.14	324,56	1.440.71
sigma-tau industrie farmaceutiche riunite spa	36.452,58	17.141,57	56.281,28	158.223,23	85.085,30	32.728,01	159.164.57	43.091,97	203.384.90
simesa s.p.a.	9.439,38	3.648,94	15.042,52	34.395,03	36.059,49	7.559,95	56.636.90	12.727,15	65.786.04
smith kline beecham plc	8.199,11	1.124,43	9.666,38	19.320,32	13.331,94	4.301,34	20.038.18	6.363,05	26.914.28
solvay pharma spa	3.172,13	1.472,68	3.616,40	13.932,71	12.659,45	3.908,95	12.418.90	4.971,04	24.974.98
solvay pharmaceuticals b.v.	2.213,29	357,76	1.563,22	4.738,52	5.074,12	859,34	4.364.83	1.577,12	7.242.42
solvay pharmaceuticals gmbh	537,55	338,16	752,64	1.606,57	1.977,28	1.058,33	1.993.66	1.027,39	5.296.92
spa - società procotti antibiotici s.p.a.	37,68	15,32	113,27	388,58	49,98	12,71	241.43	110,58	206.31
takeda global resarch & development centre	5.125,02	827,73	4.728,86	11.161,52	7.113,27	2.411,21	13.483.13	4.080,81	16.834.88
takeda italia farmaceutici spa	23.872,24	8.680,58	40.973,76	104.419,93	74.434,26	21.760,26	115.509.35	54.916,19	149.616.62
teva pharmaceuticals ltd	1.581,25	88,67	742,39	6.358,42	2.631,07	818,56	7.454.64	1.198,71	9.472.09
the wellcome foundation ltd.	255.09	100.08	418.63	728.6	869.04	167.54	1.615.43	240.11	1.731.33
therabel gienne pharma spa	4.675,01	1.319,85	2.861,88	15.826,50	11.159,65	2.126,08	14.001.50	4.666,71	22.814.29
theramex spa	337,67	179,96	328,57	1.180,72	1.164,92	107,94	1.788.68	268,1	1.766.59
ucb pharma s.p.a.	3.452,09	1.654,15	5.134,93	24.005,03	11.119,22	1.509,35	20.854.77	4.637,49	22.583.60
ucb s.a.	8.846,95	4.038,22	11.730,09	39.540,93	17.617,54	5.101,11	26.061.64	7.723,72	42.810.88
wyeth europa ltd	32.986,49	16.132,69	55.023,37	123.175,47	132.213,55	44.860,50	170.261.38	25.234,18	161.308.05
wyeth lederle spa	36.068,69	10.903,91	36.447,86	90.773,99	96.678,50	38.203,16	110.762.69	39.712,59	142.883.23
wyeth medica ireland	23.162,25	5.591,18	21.404,61	51.112,63	78.292,03	16.858,56	74.944.12	34.809,34	126.500.48
Totale	**1.954.828,17**	**799.569,34**	**2.753.302,10**	**7.719.406,78**	**6.246.601,96**	**1.728.350,57**	**8.899.542,65**	**2.635.626,32**	**##########**

Azienda	Marche	Molise	Piemonte	Prov. Auton. Bolzano	Prov. Auton. Trento	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto	Totale
merck spa	651.1	110,71	1.678.82	298 74	29,89	1.190,39	440,57	1.617,32	2.950.96	202,94	35,51	2.369,77	**20.510,90**
mci pharma	1.003,20	0	167,2	0	0	1.337,60	0	2.006,40	3.009.60	334.4	0	668,8	**16.552,80**
mipharm spa	698,03	84,91	1.837.01	286 49	206,69	2.289,90	1.157,68	2.421,09	2.918.51	652,06	60,42	3.166,49	**34.329,53**
msd-sp limited	2.610,68	447,59	5.221.05	246 42	428,46	5.401,71	3.494,51	8.461,18	6.070.62	642,04	82,18	5.401,81	**87.645,02**
mundipharma pharmaceuticals srl	398,25	33,7	3.542.17	522,1	275,87	1.744,09	1.230,84	1.504,18	2.874.45	181,95	85,26	3.533,69	**29.633,44**
neopharmed s.p.a.	8.072,85	514,52	28.800.77	3.356 75	2.476,60	51.913,08	26.871,47	59.663,11	24.645.68	6.557,58	546,03	24.461,70	**502.655,67**
novartis consumer health s.p.a.	216,55	74,72	1.251.61	66,1	363,93	3.250,84	731,88	2.565,12	1.010.47	421,66	40,9	2.360,26	**31.224,70**
novartis europharm ltd	27.912,60	2.055,33	175.141.26	3.286 98	2.872,74	148.919,49	64.121,58	129.782,02	80.538.94	10.730,89	4.153,44	152.786,71	**1.793.898,96**
novartis farma spa	96.656,35	22.222,81	310.965.42	27.672 49	33.980,88	348.993,60	125.678,76	415.715,32	201.499.87	38.531,64	7.500,50	310.079,61	**4.319.656,93**
novo nordisk	31.032,50	7.400,23	123.645.59	11.037 67	13.023,45	107.011,89	57.944,74	197.914,67	67.203.48	25.672,81	2.740,84	87.393,02	**1.473.748,63**
novo nordisk farmaceutici spa	174,71	1,51	1.156.02	380,7	148,09	111,34	491,06	368 1	838.18	71,19	131,03	1.319,36	**11.952,07**
nycomed italia s.r.l.	122,88	7,83	186.35	5 55	1,33	317,74	276,67	681,32	270.22	82,51	2,54	383,22	**4.927,28**
organon italia spa	31,91	9,84	161.71	4 76	19,1	117,51	51,99	81,44	100.61	46,06	5,41	177,87	**2.017,81**
polifarma spa	17.474,02	2.926,15	28.883.05	1.335 31	4.102,77	40.259,52	10.269,00	58.927,50	39.187.50	24.207,36	744	43.955,83	**477.148,94**
procter & gamble srl	10.278,80	3.409,83	17.362.77	1.168 46	1.725,43	29.103,13	10.562,69	53.827,60	20.647.16	5.287,65	298,5	30.029,04	**385.318,19**
prodotti formenti s.r.l.	9.223,13	1.318,75	42.267.89	2.730 10	3.912,57	32.095,75	13.190,07	40.706,56	28.213.60	6.426,25	1.451,13	33.911,75	**477.793,08**
promedica s.r.l.	4.572,67	536,81	7.134.15	588 37	496,5	9.321,80	6.484,21	13.398,99	8.647.80	3.031,72	413,14	6.853,71	**133.221,93**
prospa italia srl	8,33	96,82	256.53	0	0	1.187,16	12,8	413,16	9.84	18,36	0	16,46	**3.097,15**
reckitt benckiser healthcare (uk) limited	2.526,87	574,15	10.980.17	119 09	763,72	13.589,02	4.098,00	57.339,47	9.882.14	3.759,16	318,2	13.189,85	**245.272,27**
recordati industria chimica e farmaceutica spa	34.251,15	6.235,44	85.011,09	11.886 91	8.633,84	72.567,15	39.496,28	108.468,03	68.650,67	20.572,45	3.355,25	100.032,86	**1.155.400,30**
roche registration limited	209.952,81	12.501,81	554.222.49	63.690 53	47.134,81	540.291,38	223.975,76	524.899,68	639.036.04	171.327,18	12.630,55	582.039,27	**7.787.145,95**
roche s.p.a.	9.860,12	875,1	35.908.86	4.503 43	3.461,38	19.099,53	7.340,74	24.904,39	35.195.58	6.751,64	736,51	33.580,32	**414.666,36**
rottapharm s.p.a.	4.480,09	122,17	7.297.90	630 01	450,53	6.410,25	3.023,19	9.541,56	7.183.97	2.141,99	221,76	7.488,06	**111.116,95**
sanofi pharma bristol myers squibb snc	44.338,30	11.457,73	109.129.05	7.445 16	4.774,24	135.584,53	39.347,38	178.955,76	96.277.52	19.404,82	2.824,04	81.317,30	**1.670.313,30**
sanofi-aventis deutschland gmbh	5.321,30	3.482,08	54.282.65	1.646 12	2.754,39	44.926,56	25.976,42	57.756,76	28.244.03	6.586,91	705,84	23.664,88	**531.578,85**
sanofi-aventis s.p.a.	139.237,83	22.173,22	376.080.93	40.803 36	40.954,42	338.326,49	131.954,78	433.801,33	387.003.03	82.590,86	11.399,65	458.782,20	**5.333.075,34**
sanofi-synthelabo france	5.438,57	1.150,21	19.355.88	1.990 54	1.910,32	11.417,03	7.211,95	23.153,32	20.387.92	3.445,95	616,16	17.730,24	**232.697,77**
sb laboratoires pharmaceutiques	3.901,42	611,55	10.654.55	1.039 10	1.376,44	7.487,22	3.076,64	14.113,53	11.892.00	2.725,44	189,53	11.249,21	**152.722,87**
scharper s.p.a.	4.160,99	8,52	4.123.98	16 23	301,36	7.489,93	9.568,39	16.823,78	4.484.44	289,12	163,32	4.541,37	**91.950,15**
schering ag	16.302,45	211,45	52.337.33	3.383 15	1.051,82	45.176,69	30.878,29	60.416,65	50.562.88	8.746,27	422,89	20.091,52	**581.387,85**
schering-plough europe	45.687,05	10.253,56	151.885.01	10.675 83	8.594,47	242.837,94	37.906,06	165.228,03	93.737.73	27.606,17	2.268,94	122.086,29	**1.877.911,56**
schering-plough s.p.a.	35.512,42	6.901,38	93.572.04	13.338 44	8.666,51	115.715,77	24.035,83	142.703,46	123.685.70	18.040,97	2.077,85	90.538,13	**1.477.608,15**
schwarz pharma	17.095,71	1.044,64	8.514.46	901 31	807,93	12.879,56	6.087,07	86.598,33	22.303.42	1.994,49	51,07	19.921,58	**320.669,29**
serono europe ltd	6.424,53	2.561,31	141.174.96	13.732 20	18.517,57	150.653,92	96.525,51	173.308,25	159.828.11	25.678,95	450,36	134.528,08	**1.931.338,79**
shire pharmaceutical contracts limited	759,94	174,15	2.588.53	126 66	166,24	3.538,45	1.068,66	1.464,46	1.733.60	2.643,94	0	1.266,56	**28.537,18**
sigma-tau industrie farmaceutiche riunite spa	42.498,88	4.954,53	96.080.11	11.593 52	9.716,34	122.500,76	33.247,42	156.250,63	73.415.86	13.958,81	3.347,17	107.335,09	**1.465.452,56**
simesa s.p.a.	12.270,24	2.327,51	26.361.52	2.232 69	2.623,54	31.283,18	14.582,97	52.522,85	25.334.02	5.782,59	549,06	33.020,32	**450.185,90**
smith kline beecham plc	5.513,18	961,08	15.871.60	931 79	1.908,76	21.918,66	3.896,00	22.137,65	12.984.76	2.519,98	650,88	11.456,80	**210.010,17**
solvay pharma spa	2.763,46	205,51	11.353.56	866 91	825,67	11.031,25	4.328,46	15.314,60	11.155.87	2.645,47	446,04	12.124,11	**154.188,13**
solvay pharmaceuticals b.v.	1.674,21	223,85	3.782.91	82 32	239,12	4.250,24	899,52	4.837,09	7.071.68	908,07	77,35	3.171,56	**55.208,55**
solvay pharmaceuticals gmbh	596,04	64,11	4.069.10	347 85	250,19	1.591,94	775,36	2.098,20	1.674.57	265,6	61,42	2.632,51	**29.015,41**
spa - società procotti antibiotici s.p.a.	60.7	14,09	88.72	9 36	7,78	154,76	27,07	107,31	112.94	55,18	6,24	80,64	**1.900,65**
takeda global resarch & development centre	2.050,70	1.025,85	7.461.19	416 24	1.175,09	14.742,15	4.403,02	18.270,01	11.119.29	2.434,71	88,47	5.205,05	**134.158,21**
takeda italia farmaceutici spa	24.554,71	7.004,71	74.795.46	7.593 39	6.480,23	84.535,72	26.068,42	124.430,12	63.759.20	14.503,57	2.441,65	63.608,75	**1.095.979,11**
teva pharmaceuticals ltd	2.119,47	57,79	7.381.62	833 88	380,04	6.794,26	3.025,73	5.583,72	4.195.10	1.315,54	58,47	6.124,55	**68.215,97**
the wellcome foundation ltd.	290.94	43.61	883.9	73 26	52.59	697.23	235.9	930.18	804.01	151.27	32.47	821.17	**11.142.41**
therabel gienne pharma spa	4.689,01	335,88	15.077.89	78 95	65,62	9.241,40	2.874,86	13.635,98	9.297.03	3.607,57	41,06	12.478,36	**150.875,06**
theramex spa	439,94	54,62	610.19	143 05	72,06	623,07	476,65	551,83	1.284.37	342,04	28,63	623,34	**12.372,94**
ucb pharma s.p.a.	3.089,28	808,57	4.921.97	626 33	1.121,50	13.043,72	4.037,98	14.805,54	6.620.30	1.997,28	115,52	6.959,03	**153.097,63**
ucb s.a.	8.145,59	1.175,50	19.865.97	3.798 29	3.462,09	26.320,64	5.208,59	26.328,99	5.545.40	3.349,43	153,28	24.269,48	**295.094,33**
wyeth europa ltd	29.876,63	7.210,92	61.227.18	7.572 46	8.057,42	110.914,22	41.890,77	136.846,57	122.972.15	22.767,33	1.931,71	146.740,08	**1.459.203,12**
wyeth lederle spa	30.929,06	6.160,49	102.924.39	8.680 17	11.233,36	76.753,96	42.643,97	116.199,03	70.669.87	29.210,23	1.342,24	113.605,78	**1.212.787,16**
wyeth medica ireland	26.143,72	3.464,71	70.948.53	7.830 61	6.809,39	43.654,79	26.545,92	63.119,75	72.933.91	17.216,35	1.732,22	75.047,49	**848.122,61**
Totale	**2.009.920,55**	**377.011,67**	**6.071.571.47**	**516.745,96**	**550.591,98**	**6.101.306,41**	**2.491.564,70**	**7.672.851,24**	**5.425.758,52**	**1.288.726,89**	**144.621,76**	**6.056.283,67**	**##########**

ALLEGATO 2

Elenchi delle specialità medicinali, in ordine alfaberico, per le quali le aziende hanno accettato la sospensione della riduzione di prezzo del 5%

N°	Specialità	Azienda
1	ABILIFY	bristol-myers squibb s.r.l.
2	ACTIRA	sigma-tau industrie farmaceutiche riunite spa
3	ACTIVELLE	novo nordisk farmaceutici spa
4	ACTONEL	procter & gamble srl
5	ACTOS	takeda global resarch & development centre
6	ACTRAPHANE	novo nordisk
7	ACTRAPID	novo nordisk
8	ADALAT CRONO	bayer s.p.a.
9	ADESIPRESS TTS	boehringer ingelheim italia spa
10	AERIUS	schering-plough europe
11	AIRTAL	almirall spa
12	ALDURAZYME	genzyme srl
13	ALENDROS	abiogen pharma s.p.a.
14	ALIFLUS	menarini international operations luxembourg s.a.
15	ALIMTA	eli lilly nederland b.v.
16	ALMOGRAN	almirall spa
17	ALMOTREX	almirall prodesfarma sa
18	ALORIN	essex italia s.p.a.
19	ALOXI	helsinn birex pharmaceuticals ltd
20	ALPHAGAN	allergan s.p.a
21	ALPROSTAR	recordati industria chimica e farmaceutica spa
22	ANDRIOL	organon italia spa
23	ANEXATE	roche s.p.a.
24	ANGIOX	nycomed italia s.r.l.
25	APIDRA	sanofi-aventis deutschland gmbh
26	APROVEL	sanofi pharma bristol myers squibb snc
27	APTIVUS	boehringer ingelheim international gmbh
28	ARAVA	sanofi-aventis deutschland gmbh
29	ARIMIDEX	astrazeneca uk limited
30	ARIXTRA	glaxo group ltd.
31	ARTRICOL	takeda italia farmaceutici spa
32	ARTROMED	medosan ricerca
33	ASSIEME	simesa s.p.a.
34	ASSIEME MITE	simesa s.p.a.
35	AURADOL	menarini international operations luxembourg s.a.
36	AVALOX	bayer s.p.a.
37	AVANDAMET	smith kline beecham plc
38	AVANDIA	smith kline beecham plc
39	AVASTIN	roche registration limited
40	AVODART	glaxosmithkline s.p.a.
41	AZOMYR	schering-plough europe
42	AZOPT	alcon laboratories ltd
43	BELIVON	j.c. healthcare s.r.l.
44	BETACLAR	aziende chimiche riunite angelini francesco spa
45	BETAFERON	schering ag
46	BETOPTIC	alcon italia spa
47	BETTAMOUSSE	mipharm spa
48	BEZALIP	roche s.p.a.
49	BIFRIL	menarini international operations luxembourg s.a.
50	BIFRIZIDE	menarini international operations luxembourg s.a.
51	BILENOR	schwarz pharma
52	BLOPRESID	takeda italia farmaceutici spa
53	BLOPRESS	takeda italia farmaceutici spa
54	BONVIVA	roche registration limited
55	BRAMITOB	chiesi farmaceutici s.p.a.

N°	Specialità	Azienda
56	BRIVIRAC	laboratori guidotti s.p.a.
57	CAELYX	schering-plough europe
58	CALCIPARINA	italfarmaco s.p.a.
59	CARDIOVASC	rottapharm s.p.a.
60	CARNITENE	sigma-tau industrie farmaceutiche riunite spa
61	CASODEX	astrazeneca s.p.a.
62	CATAPRESAN	boehringer ingelheim italia spa
63	CATAPRESAN TTS	boehringer ingelheim italia spa
64	CEDAX	schering-plough s.p.a.
65	CEFODOX	scharper s.p.a.
66	CELLCEPT	roche registration limited
67	CEREZYME	genzyme srl
68	CERTICAN	novartis farma spa
69	CERVIDIL	industria farmaceutica serono s.p.a.
70	CHINOPLUS	aziende chimiche riunite angelini francesco spa
71	CIPRALEX	h. lundbeck a/s
72	CLARITYN	schering-plough s.p.a.
73	CLENIL COMPOSITUM	promedica s.r.l.
74	CLEVER	chiesi farmaceutici s.p.a.
75	CLEXANE	sanofi-aventis s.p.a.
76	CLEXANE T	sanofi-aventis s.p.a.
77	CLIVARINA	schwarz pharma
78	COAPROVEL	sanofi pharma bristol myers squibb snc
79	COLPOGYN	aziende chimiche riunite angelini francesco spa
80	COMBISARTAN	a. menarini industrie farmaceutiche riunite s.r.l.
81	COMTAN	novartis europharm ltd
82	CONDIUREN	istituto gentili s.p.a.
83	CONTRAMAL	prodotti formenti s.r.l.
84	COPAXONE	teva pharmaceuticals ltd
85	CORIXIL	lpb istituto farmaceutico srl
86	COSOPT	merck sharp & dohme (italia) s.p.a.
87	COTAREG	novartis farma spa
88	COVERSYL	les laboratoires servier
89	CREON	solvay pharmaceuticals gmbh
90	CRESTOR	astrazeneca s.p.a.
91	CYMBALTA	eli lilly nederland b.v.
92	DAIVONEX	prodotti formenti s.r.l.
93	DANKA	aziende chimiche riunite angelini francesco spa
94	DANTRIUM	dott formenti s.p.a.
95	DECAPEPTYL	ipsen s.p.a.
96	DELTACORTENE	bruno farmaceutici s.p.a.
97	DEPAKIN	sanofi-synthelabo france
98	DEPALGOS	l.molteni & c. dei f.lli alitti societ? di esercizio spa
99	DEPAMAG	sigma-tau industrie farmaceutiche riunite spa
100	DEPOCYTE	mundipharma pharmaceuticals srl
101	DESONAX	lpb istituto farmaceutico srl
102	DIAMICRON	les laboratoires servier
103	DIBASE	abiogen pharma s.p.a.
104	DISUFEN	angenerico spa
105	DOLMEN	sigma-tau industrie farmaceutiche riunite spa
106	DOSBEROTEC	boehringer ingelheim italia spa
107	DRAMION	i.f.b. stroder s.r.l.
108	DROPAXIN	italfarmaco s.p.a.
109	DUMIROX	solvay pharma spa
110	DUOVENT	boehringer ingelheim italia spa

N°	Specialità	Azienda
111	DYSPORT	ipsen s.p.a.
112	EBRANTIL	altana pharma spa
113	EFEXOR	wyeth medica ireland
114	ELIDEL	novartis farma spa
115	ELOXATIN	sanofi-aventis s.p.a.
116	EMTRIVA	gilead sciences international ltd
117	ENBREL	wyeth europa ltd
118	ENTACT	recordati industria chimica e farmaceutica spa
119	EOLUS	sigma-tau industrie farmaceutiche riunite spa
120	EPHELIA	ipsen s.p.a.
121	ERBITUX	merck kgaa
122	ESCLIMA	fournier pharma spa incorporata in solvay pharma s.p.a.
123	ESRADIN	sigma-tau industrie farmaceutiche riunite spa
124	ETIDRON	abiogen pharma s.p.a.
125	EUFANS	sigma-tau industrie farmaceutiche riunite spa
126	EVISTA	eli lilly nederland b.v.
127	EXELON	novartis europharm ltd
128	FABRAZYME	genzyme srl
129	FAMVIR	novartis farma spa
130	FASLODEX	astrazeneca uk limited
131	FASTJEKT	merck spa
132	FAXINE	wyeth medica ireland
133	FEMARA	novartis farma spa
134	FEMITY	theramex spa
135	FEMOSTON	solvay pharma spa
136	FEVARIN	solvay pharmaceuticals b.v.
137	FISIOTENS	solvay pharma spa
138	FLIXODERM	glaxosmithkline s.p.a.
139	FORADIL	novartis farma spa
140	FORSTEO	eli lilly nederland b.v.
141	FORTRADOL	dott formenti s.p.a.
142	FORZAAR	merck sharp & dohme (italia) s.p.a.
143	FOSAVANCE	merck sharp & dohme limited
144	FRAXODI	glaxosmithkline s.p.a.
145	FRISTAMIN	f.i.r.m.a., fabbrica italiana ritrovati medicinali affini s.p.a.
146	FULCRO	fournier pharma spa incorporata in solvay pharma s.p.a.
147	FUZEON	roche registration limited
148	GADRAL	therabel gienne pharma spa
149	GASTRALGIN	istituto de angeli srl
150	GAVISCON ADVANCE	reckitt benckiser healthcare (uk) limited
151	GELESTRA	abiogen pharma s.p.a.
152	GEMZAR	eli lilly italia spa
153	GENTIPRESS	istituto gentili s.p.a.
154	GHRH FERRING	ferring spa
155	GINAIKOS	solvay pharma spa
156	GLADIO	abiogen pharma s.p.a.
157	GLIADEL	mgi pharma
158	GLIPRESSINA	ferring spa
159	GLIVEC	novartis europharm ltd
160	GLUCAGEN	novo nordisk
161	GONAL F	serono europe ltd
162	GRANOCYTE	sanofi-aventis s.p.a.
163	HEPSERA	gilead sciences international ltd
164	HERCEPTIN	roche registration limited
165	HIZAAR	merck sharp & dohme (italia) s.p.a.

N°	Specialità	Azienda
166	HOLOXAN	baxter oncology gmb
167	HUMALOG	eli lilly nederland b.v.
168	HUMATROPE	eli lilly italia spa
169	HUMIRA	abbott laboratories limited
170	HYCAMTIN	smith kline beecham plc
171	IDROQUARK	polifarma spa
172	IMIGRAN	glaxosmithkline s.p.a.
173	IMUKIN	boehringer ingelheim italia spa
174	INEGY	msd-sp limited
175	INTRAFER	geymonat spa
176	INVIRASE	roche registration limited
177	IOPIDINE	alcon italia spa
178	IPERTEN	chiesi farmaceutici s.p.a.
179	IPSTYL	ipsen s.p.a.
180	ISOCEF	recordati industria chimica e farmaceutica spa
181	IVOR	sigma-tau industrie farmaceutiche riunite spa
182	KADIUR	therabel gienne pharma spa
183	KAFENAC	almirall spa
184	KALETRA	abbott laboratories limited
185	KARVEA	bristol-myers squibb pharma eeig
186	KARVEZIDE	bristol-myers squibb pharma eeig
187	KEPIVANCE	amgen europe b.v.
188	KEPPRA	ucb s.a.
189	KERAFLOX	aziende chimiche riunite angelini francesco spa
190	KESTINE	almirall spa
191	KIVEXA	glaxo group ltd.
192	LANTUS	sanofi-aventis deutschland gmbh
193	LARIAM	roche s.p.a.
194	LEDERFOLIN	wyeth lederle spa
195	LERCADIP	innova pharma spa
196	LESCOL	novartis farma spa
197	LEUKERAN	the wellcome foundation ltd.
198	LEUTROL	istituto de angeli srl
199	LEVEMIR	novo nordisk
200	LEVOTUSS	dompé farmaceutici spa
201	LEVOXACIN	glaxosmithkline s.p.a.
202	LIBRADIN	sigma-tau industrie farmaceutiche riunite spa
203	LIORESAL	novartis farma spa
204	LIPAXAN	italfarmaco s.p.a.
205	LIPSIN	farmaceutici caber s.p.a.
206	LOBIVON	a. menarini industrie farmaceutiche riunite s.r.l.
207	LODOZ	merck spa
208	LOMIR SRO	daiichi sankyo italia spa
209	LONGASTATINA	italfarmaco s.p.a.
210	LORTAAN	merck sharp & dohme (italia) s.p.a.
211	LOSAPREX	sigma-tau industrie farmaceutiche riunite spa
212	LOSAZID	sigma-tau industrie farmaceutiche riunite spa
213	LOVINACOR	innova pharma spa
214	LUKASM	addenda pharma srl
215	LUMIGAN	allergan pharmaceuticals ireland
216	LUVERIS	serono europe ltd
217	LUVION	therabel gienne pharma spa
218	MABCAMPATH	genzyme europe bv
219	MABTHERA	roche registration limited
220	MADOPAR	roche s.p.a.

N°	Specialità	Azienda
221	MAGALTOP	therabel gienne pharma spa
222	MAXALT	merck sharp & dohme (italia) s.p.a.
223	MEROPUR	ferring spa
224	MERREM	astrazeneca s.p.a.
225	METHOTREXATE	wyeth lederle spa
226	MEXITIL	boehringer ingelheim italia spa
227	MICARDIS	boehringer ingelheim international gmbh
228	MICARDISPLUS	boehringer ingelheim international gmbh
229	MIFLO	novartis farma spa
230	MIFLONIDE	novartis farma spa
231	MIMPARA	amgen europe b.v.
232	MINIRIN/DDAVP	ferring spa
233	MIOCHOL E	novartis farma spa
234	MITTOVAL	sanofi-aventis s.p.a.
235	MOBIC	boehringer ingelheim international gmbh
236	MODIVID	sanofi-aventis s.p.a.
237	MONOTARD	novo nordisk
238	MONTEGEN	istituto gentili s.p.a.
239	MUPHORAN	italfarmaco s.p.a.
240	MYFORTIC	novartis farma spa
241	NAEMIS	theramex spa
242	NALOREX	l.molteni & c. dei f.lli alitti società di esercizio spa
243	NATRILIX	les laboratoires servier
244	NEBILOX	glaxosmithkline s.p.a.
245	NEO-LOTAN	neopharmed s.p.a.
246	NEO-LOTAN PLUS	neopharmed s.p.a.
247	NEOPREX	sigma-tau industrie farmaceutiche riunite spa
248	NEORECORMON	roche registration limited
249	NERIXIA	abiogen pharma s.p.a.
250	NIMEDEX	italfarmaco s.p.a.
251	NITRODUR	sigma-tau industrie farmaceutiche riunite spa
252	NORDITROPIN	novo nordisk
253	NORMIX	alfa wassermann s.p.a.
254	NORVIR	abbott laboratories limited
255	NOVANTRONE	cyanamid of great britain
256	NOVOMIX 30	novo nordisk
257	NOVONORM	novo nordisk
258	NOVORAPID	novo nordisk
259	NOXON	farmaceutici formenti s.p.a.
260	NUTROPINAQ	ipsen limited
261	NYOGEL	novartis farma spa
262	OCTEGRA	innova pharma spa
263	OLMETEC	daiichi sankyo italia spa
264	OLPRESS	menarini international operations luxembourg s.a.
265	OLUX	mipharm spa
266	OMIFIN	effik italia s.p.a.
267	OPTINATE	gruppo lepetit s.r.l.
268	OPTRUMA	eli lilly nederland b.v.
269	ORAMORPH	l.molteni & c. dei f.lli alitti società di esercizio spa
270	ORELOX	sanofi-aventis s.p.a.
271	OSIPINE	fournier pharma spa incorporata in solvay pharma s.p.a.
272	OSSEOR	i.f.b. stroder s.r.l.
273	OTREON	daiichi sankyo italia spa
274	OXIS	astrazeneca s.p.a.
275	OXIVENT	boehringer ingelheim italia spa

N°	Specialità	Azienda
276	OXYCONTIN	mundipharma pharmaceuticals srl
277	PANCREX	mipharm spa
278	PARAREG	dompé biotec spa
279	PEGASYS	roche registration limited
280	PEGINTRON	schering-plough europe
281	PLAQUENIL	sanofi-aventis s.p.a.
282	PLAUNAC	menarini international operations luxembourg s.a.
283	PLAVIX	sanofi pharma bristol myers squibb snc
284	PORTOLAC EPS	novartis consumer health s.p.a.
285	PRELECTAL	i.f.b. stroder s.r.l.
286	PRETERAX	les laboratoires servier
287	PRIMESIN	schwarz pharma
288	PRITOR	bayer healthcare ag
289	PRITORPLUS	bayer healthcare ag
290	PRIXAR	gruppo lepetit s.r.l.
291	PROCAPTAN	i.f.b. stroder s.r.l.
292	PROGEFFIK	effik italia s.p.a.
293	PROGLICEM	schering-plough s.p.a.
294	PROGRAF	astellas pharma s.p.a.
295	PROMETAX	novartis europharm ltd
296	PROMETRIUM	rottapharm s.p.a.
297	PRONTALGIN	therabel gienne pharma spa
298	PROTAPHANE	novo nordisk
299	PROTELOS	les laboratoires servier
300	PROTOPIC	astellas pharma gmbh
301	PROVISACOR	astrazeneca s.p.a.
302	PSORCUTAN	intendis s.p.a.
303	PULMAXAN	astrazeneca s.p.a.
304	PULMOZYME	roche s.p.a.
305	PURINETHOL	the wellcome foundation ltd.
306	QUARK	polifarma spa
307	RAPAMUNE	wyeth europa ltd
308	RAPTIVA	serono europe ltd
309	RATACAND	astrazeneca s.p.a.
310	RATACAND PLUS	astrazeneca s.p.a.
311	REBIF	serono europe ltd
312	REMICADE	schering-plough s.p.a.
313	RENAGEL	genzyme srl
314	REOPRO	centocor b.v.
315	REQUIP	sb laboratoires pharmaceutiques
316	REXTAT	recordati industria chimica e farmaceutica spa
317	REYATAZ	bristol-myers squibb pharma eeig
318	RIFACOL	prodotti formenti s.r.l.
319	RILAMIG	menarini international operations luxembourg s.a.
320	RILUTEK	aventis pharma s.a.
321	RIOPAN	altana pharma spa
322	RIXIL	lpb istituto farmaceutico srl
323	RIZALIV	neopharmed s.p.a.
324	SALAGEN	novartis farma spa
325	SALVITUSS	f.i.r.m.a., fabbrica italiana ritrovati medicinali affini s.p.a.
326	SANDIMMUN	novartis farma spa
327	SANDIMMUN NEORAL	novartis farma spa
328	SANDOSTATINA	novartis farma spa
329	SELEDIE	glaxo allen s.p.a.
330	SERACTIL	therabel gienne pharma spa

N°	Specialità	Azienda
331	SERETIDE	glaxosmithkline s.p.a.
332	SEROQUEL	astrazeneca s.p.a.
333	SIMESTAT	simesa s.p.a.
334	SINARTROL	spa - società prodotti antibiotici s.p.a.
335	SINERTEC	merck sharp & dohme (italia) s.p.a.
336	SINESTIC	biofutura pharma spa
337	SINGULAIR	merck sharp & dohme (italia) s.p.a.
338	SIRIO	chiesi farmaceutici s.p.a.
339	SOLIAN	sanofi-aventis s.p.a.
340	SPIRIVA	boehringer ingelheim international gmbh
341	STALEVO	novartis farma spa
342	STILIDEN	novartis farma spa
343	SUPRANE	baxter s.p.a.
344	SUPRAX	wyeth lederle spa
345	SUSTIVA	bristol-myers squibb pharma eeig
346	SYMBICORT	astrazeneca s.p.a.
347	SYMBICORT MITE	astrazeneca s.p.a.
348	TAIGALOR	nycomed italia s.r.l.
349	TALAVIR	sigma-tau industrie farmaceutiche riunite spa
350	TALOXA	schering-plough s.p.a.
351	TARCEVA	roche registration limited
352	TAREG	novartis farma spa
353	TARGOSID	gruppo lepetit s.r.l.
354	TAU TUX	sigma-tau industrie farmaceutiche riunite spa
355	TAVACOR	i.b.n. savio s.r.l.
356	TAVANIC	sanofi-aventis s.p.a.
357	TAVOR	wyeth medica ireland
358	TAXOTERE	aventis pharma s.a.
359	TAZOBAC	wyeth lederle spa
360	TAZOCIN	wyeth lederle spa
361	TELFAST	gruppo lepetit s.r.l.
362	TELZIR	glaxo group ltd.
363	TEMGESIC	schering-plough s.p.a.
364	TEMODAL	schering-plough europe
365	TENORMIN	astrazeneca s.p.a.
366	TEVETENZ	solvay pharma spa
367	THIOGUANINE	the wellcome foundation ltd.
368	THYMOGLOBULINE	genzyme srl
369	THYROGEN	genzyme srl
370	TIARTAN	solvay pharma spa
371	TICINAN	prodotti formenti s.r.l.
372	TICLAPSOR	novartis farma spa
373	TIMECEF	gruppo lepetit s.r.l.
374	TINSET	prodotti formenti s.r.l.
375	TOLEP	novartis farma spa
376	TOP-NITRO	schering-plough s.p.a.
377	TOTELLE	wyeth lederle spa
378	TRACLEER	actelion registration ltd
379	TRACTOCILE	ferring ab
380	TRALODIE	therabel gienne pharma spa
381	TRANSTEC	prodotti formenti s.r.l.
382	TRAVATAN	alcon laboratories ltd
383	TRIATEC	sanofi-aventis s.p.a.
384	TRIATEC HCT	sanofi-aventis s.p.a.
385	TRITTICO	aziende chimiche riunite angelini francesco spa

N°	Specialità	Azienda
386	TRUVADA	gilead sciences international ltd
387	TWICE	aziende chimiche riunite angelini francesco spa
388	UFT	merck spa
389	ULTRATARD	novo nordisk
390	UNIDROX	aziende chimiche riunite angelini francesco spa
391	UNIPRIL	astrazeneca s.p.a.
392	UNIPRILDIUR	astrazeneca s.p.a.
393	VAGIFEM	novo nordisk
394	VALCYTE	roche s.p.a.
395	VALPRESSION	a. menarini industrie farmaceutiche riunite s.r.l.
396	VASCOMAN	takeda italia farmaceutici spa
397	VASEXTEN	italfarmaco s.p.a.
398	VASORETIC	merck sharp & dohme (italia) s.p.a.
399	VELLUTAN	abiogen pharma s.p.a.
400	VENTAVIS	schering ag
401	VIRAMUNE	boehringer ingelheim international gmbh
402	VIREAD	gilead sciences international ltd
403	VISUDYNE	novartis europharm ltd
404	VYTORIN	schering-plough s.p.a.
405	XAGRID	shire pharmaceutical contracts limited
406	XATRAL	sanofi-aventis s.p.a.
407	XELODA	roche registration limited
408	XERISTAR	boehringer ingelheim international gmbh
409	XIGRIS	eli lilly nederland b.v.
410	XYZAL	ucb pharma s.p.a.
411	ZANEDIP	recordati industria chimica e farmaceutica spa
412	ZANTIPRES	f.i.r.m.a., fabbrica italiana ritrovati medicinali affini s.p.a.
413	ZANTIPRIDE	f.i.r.m.a., fabbrica italiana ritrovati medicinali affini s.p.a.
414	ZAVESCA	actelion registration ltd
415	ZECOVIR	laboratori guidotti s.p.a.
416	ZEFFIX	glaxo group ltd.
417	ZELIS	prospa italia srl
418	ZEMPLAR	abbott spa
419	ZEVALIN	schering ag
420	ZIRAVIR	lpb istituto farmaceutico srl
421	ZOLADEX	astrazeneca s.p.a.
422	ZOMACTON	ferring spa
423	ZOMETA	novartis europharm ltd
424	ZOMIG	astrazeneca s.p.a.
425	ZOPRANOL	laboratori guidotti s.p.a.
426	ZOPRAZIDE	laboratori guidotti s.p.a.
427	ZYPREXA	eli lilly nederland b.v.

07A01491

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rastenda»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 208 del 6 febbraio 2007

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: RASTENDA nelle forme e confezioni: «75 mg compresse effervescenti» 10 compresse; «150 mg compresse effervescenti» 20 compresse; «300 mg compresse effervescenti» 10 compresse; «300 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: E-Pharma Trento S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Provina, 2 - 38040 Ravina - (Trento) Italia, codice fiscale n. 01420070227.

Confezioni:

«75 mg compresse effervescenti» 10 compresse - A.I.C. n. 036333019(in base 10) 12NTGV (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: E-Pharma Trento S.p.a. - 38040 Ravina - (Trento) Italia, via Provina, 2 (tutte le fasi);

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 83,7 mg, pari a ranitidina 75 mg;

eccipienti: sodio citrato monobasico 600 mg; sodio bicarbonato 635 mg; sodio citrato dibasico 440 mg; sorbitolo 187,8 mg; aroma pompelmo 30 mg; aspartame 30 mg; leucina 20 mg; sodio benzoato 5 mg; simeticone 0,5 mg;

«150 mg compresse effervescenti» 20 compresse - A.I.C. n. 036333021 (in base 10) 12NTGX (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: E-Pharma Trento S.p.a. - 38040 Ravina - (Trento) Italia, via Provina, 2 (tutte le fasi);

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 167,4 mg, pari a ranitidina 150 mg;

eccipienti: sodio citrato monobasico 1200 mg; sodio bicarbonato 1270 mg; sodio citrato dibasico 880 mg; sorbitolo 375,6 mg; aroma pompelmo 60 mg; aspartame 60 mg; leucina 40 mg; sodio benzoato 10 mg; simeticone 1 mg;

«300 mg compresse effervescenti» 10 compresse - A.I.C. n. 036333033 (in base 10) 12NTH9 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: E-Pharma Trento S.p.a. - 38040 Ravina - (Trento) Italia, via Provina, 2 (tutte le fasi);

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 334,8 mg, pari a ranitidina 300 mg;

eccipienti: sodio citrato monobasico 1200 mg; sodio bicarbonato 1270 mg; sodio citrato dibasico 880 mg; sorbitolo 376,2 mg; aroma pompelmo 60 mg; aspartame 40 mg; leucina 40 mg; acesulfame K 40 mg; sodio benzoato 10 mg; simeticone 1 mg.

«300 mg compresse effervescenti» 20 compresse - A.I.C. n. 036333045 (in base 10) 12NTHP (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: E-Pharma Trento S.p.a. - 38040 Ravina - (Trento) Italia, via Provina, 2 (tutte le fasi);

composizione: Una compressa contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 334,8 mg, pari a ranitidina 300 mg;

eccipienti: sodio citrato monobasico 1200 mg; sodio bicarbonato 1270 mg; sodio citrato dibasico 880 mg; sorbitolo 376,2 mg; aroma pompelmo 60 mg; aspartame 40 mg; leucina 40 mg; acesulfame K 40 mg; sodio benzoato 10 mg; simeticone 1 mg.

Indicazioni terapeutiche:

per la confezione: «75 mg compresse effervescenti»: trattamento sintomatico dell'indigestione da iperacidità e pirosi gastrica;

per le confezioni: «150 mg e 300 mg compresse effervescenti»: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antiinfiammatori non steroidei, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison. La ranitidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036333019 - «75 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

classe: C;

confezione: A.I.C. n. 036333021 - «150 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,18 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,90 euro;

confezione: A.I.C. n. 036333033 - «300 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,54 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,50 euro;

confezione: A.I.C. n. 036333045 - «300 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,43 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,56 euro.

Condizioni e modalità d'impiego:

confezione: A.I.C. n. 036333021 - «150 mg compresse effervescenti» 20 compresse: si applicano le condizioni di cui alla Nota 48;

confezione: A.I.C. n. 036333033 - «300 mg compresse effervescenti» 10 compresse: si applicano le condizioni di cui alla Nota 48;

confezione: A.I.C. n. 036333045 - «300 mg compresse effervescenti» 20 compresse: si applicano le condizioni di cui alla Nota 48.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036333019 - «75 mg compresse effervescenti» 10 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036333021 - «150 mg compresse effervescenti» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036333033 - «300 mg compresse effervescenti» 10 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036333045 - «300 mg compresse effervescenti» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01488

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gipsy»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 209 del 6 febbraio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GIPSY nelle forme e confezioni: «75 mg compresse effervescenti» 10 compresse; «150 mg compresse effervescenti» 20 compresse; «300 mg compresse effervescenti» 10 compresse; «300 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Unifarm S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Provina, 3 - 38100 frazione Ravina - (Trento) Italia, codice fiscale n. 00123510224.

Confezioni:

«75 mg compresse effervescenti» 10 compresse A.I.C. n. 036332017 (in base 10) 12NSHK (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: E-Pharma Trento S.p.a. - 38040 Ravina - (Trento) Italia, via Provina, 2 (tutte le fasi);

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 83,7 mg, pari a ranitidina 75 mg;

eccipienti: sodio citrato monobasico 600 mg; sodio bicarbonato 635 mg; sodio citrato dibasico 440 mg; sorbitolo 187,8 mg; aroma pompelmo 30 mg; aspartame 30 mg; leucina 20 mg; sodio benzoato 5 mg; simeticone 0,5 mg;

«150 mg compresse effervescenti» 20 compresse - A.I.C. n. 036332029 (in base 10) 12NSHX (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: E-Pharma Trento S.p.a. - 38040 Ravina - (Trento) Italia, via Provina, 2 (tutte le fasi);

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 167,4 mg, pari a ranitidina 150 mg;

eccipienti: sodio citrato monobasico 1200 mg; sodio bicarbonato 1270 mg; sodio citrato dibasico 880 mg; sorbitolo 375,6 mg; aroma pompelmo 60 mg; aspartame 60 mg; leucina 40 mg; sodio benzoato 10 mg; simeticone 1 mg;

«300 mg compresse effervescenti» 10 compresse - A.I.C. n. 036332031 (in base 10) 12NSHZ (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: E-Pharma Trento S.p.a. - 38040 Ravina - (Trento) Italia, via Provina, 2 (tutte le fasi);

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 334,8 mg, pari a ranitidina 300 mg;

eccipienti: sodio citrato monobasico 1200 mg; sodio bicarbonato 1270 mg; sodio citrato dibasico 880 mg; sorbitolo 376,2 mg; aroma pompelmo 60 mg; aspartame 40 mg; leucina 40 mg; acesulfame K 40 mg; sodio benzoato 10 mg; simeticone 1 mg;

«300 mg compresse effervescenti» 20 compresse - A.I.C. n. 036332043 (in base 10) 12NSJC (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: E-Pharma Trento S.p.a. - 38040 Ravina - (Trento) Italia, via Provina, 2 (tutte le fasi);

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 334,8 mg, pari a ranitidina 300 mg;

eccipienti: sodio citrato monobasico 1200 mg; sodio bicarbonato 1270 mg; sodio citrato dibasico 880 mg; sorbitolo 376,2 mg; aroma pompelmo 60 mg; aspartame 40 mg; leucina 40 mg; acesulfame K 40 mg; sodio benzoato 10 mg; simeticone 1 mg.

Indicazioni terapeutiche:

per la confezione: «75 mg compresse effervescenti»: trattamento sintomatico dell'indigestione da iperacidità e pirosi gastrica;

per le confezioni: «150 mg e 300 mg compresse effervescenti»: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antiinfiammatori non steroidei, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison. La ranitidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036332017 - «75 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

classe: C;

confezione: A.I.C. n. 036332029 - «150 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,18 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,90 euro;

confezione: A.I.C. n. 036332031 - «300 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,54 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,50 euro;

confezione: A.I.C. n. 036332043 - «300 mg compresse effervescenti»20 compresse;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,43 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,56 euro.

Condizioni e modalità d'impiego:

confezione: A.I.C. n. 036332029 - «150 mg compresse effervescenti» 20 compresse: si applicano le condizioni di cui alla Nota 48;

confezione: A.I.C. n. 036332031 - «300 mg compresse effervescenti» 10 compresse: si applicano le condizioni di cui alla Nota 48;

confezione: A.I.C. n. 036332043 - «300 mg compresse effervescenti» 20 compresse: si applicano le condizioni di cui alla Nota 48.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036332017 - «75 mg compresse effervescenti» 10 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036332029 - «150 mg compresse effervescenti» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036332031 - «300 mg compresse effervescenti» 10 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036332043 - «300 mg compresse effervescenti»20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01489

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desmopressina Temas»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 210 del 6 febbraio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DESMOPRESSINA TEMAS nelle forme e confezioni: «0,1 mg compresse» 30 compresse divisibili; «0,2 mg compresse» 30 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Temas S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Albarella, 1 - 20019 Settimo Milanese (Milano), Italia, codice fiscale n. 12027810154.

Confezioni:

«0,1 mg compresse» 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 036936019 (in base 10) 1376BM (in base 32);

forma farmaceutica: compressa divisibile;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Ferring AB, SE 20061 Limhamn - Svezia, Soldattorpsvagen, 5 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti);

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: desmopressina acetato 0,1 mg, pari a desmopressina 0,089 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 123,7 mg; amido di patate 73,4 mg; povidone 1,9 mg; magnesio stearato 0,51 mg;

«0,2 mg compresse» 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 036936021 (in base 10) 1376BP (in base 32);

forma farmaceutica: compressa divisibile;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Ferring AB, SE 20061 Limhamn - Svezia, Soldattorpsvagen, 5 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti);

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: desmopressina acetato 0,2 mg, pari a desmopressina 0,178 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 123,7 mg; amido di patate 73,4 mg; povidone 1,9 mg; magnesio stearato 0,51 mg.

Indicazioni terapeutiche: diabete insipido ipofisario, idiopatico o sintomatico. Enuresi notturna primaria in bambini di età superiore ai 5 anni.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier relativo al farmaco: «Minirin/DDAVP» ed identificato dal codice A.I.C. n. 023892 e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036936019 - «0,1 mg compresse» 30 compresse divisibili;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,51 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 22,30 euro;

condizioni: riduzione del 25%. Dopo 6 mesi ulteriore riduzione del 10%;

confezione: A.I.C. n. 036936021 - « 0,2 mg compresse» 30 compresse divisibili;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 26,95 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 44,48 euro;

condizioni: riduzione del 25%. Dopo 6 mesi ulteriore riduzione del 10%.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036936019 - «0,1 mg compresse» 30 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036936021 - «0,2 mg compresse» 30 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01490

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betaistina Angenerico»

Estratto determinazione n. 376 del 6 febbraio 2007

Medicinale: BETAISTINA ANGENERICO.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.a. via Nocera Umbra 75 - 00181 Roma.

Confezioni:

8 mg compresse 50 compresse in blister ALU/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037411016/M (in base 10) 13PQ68 (in base 32).

8 mg compresse 100 compresse in blister ALU/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037411028/M (in base 10) 13PQ6N (in base 32).

8 mg compresse 120 compresse in blister ALU/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037411030/M (in base 10) 13PQ6Q (in base 32).

16 mg compresse 20 compresse in blister ALU/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037411042/M (in base 10) 13PQ72 (in base 32).

16 mg compresse 42 compresse in blister ALU/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037411055/M (in base 10) 13PQ7H (in base 32).

16 mg compresse 50 compresse in blister ALU/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037411067/M (in base 10) 13PQ7V (in base 32).

16 mg compresse 60 compresse in blister ALU/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037411079/M (in base 10) 13PQ87 (in base 32).

16 mg compresse 84 compresse in blister ALU/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037411081/M (in base 10) 13PQ89 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ciascuna compressa da 8 e 16 mg contiene:

principio attivo: 8 mg o 16 mg di betaistina come betaistina dicloridrato;

eccipienti: povidone K90, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, silice colloidale anidra, crospovidone e acido stearico.

Produzione e rilascio dei lotti: Cardinal Health 405 GmbH Steinbeistrasse 2 D73614 Schorndorf (Germania).

Confezionamento controllo e rilascio dei lotti anche presso: Acraf S.p.a., via Vecchia del Pinocchio 22 - 60100 Ancona (Italia).

Indicazioni terapeutiche: Betaistina angenerico è indicata nel trattamento di vertigini, tinnito, perdita dell'udito e nausea associati a sindrome di Mènièré.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

8 mg compresse 50 compresse in blister ALU/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037411016/M (in base 10) 13PQ68 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

8 mg compresse 100 compresse in blister ALU/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037411028/M (in base 10) 13PQ6N (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

8 mg compresse 120 compresse in blister ALU/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037411030/M (in base 10) 13PQ6Q (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

16 mg compresse 20 compresse in blister ALU/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037411042/M (in base 10) 13PQ72 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

16 mg compresse 42 compresse in blister ALU/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037411055/M (in base 10) 13PQ7H (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

16 mg compresse 50 compresse in blister ALU/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037411067/M (in base 10) 13PQ7V (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

16 mg compresse 60 compresse in blister ALU/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037411079/M (in base 10) 13PQ87 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

16 mg compresse 84 compresse in blister ALU/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037411081/M (in base 10) 13PQ89 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01458

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Olmegan»

Estratto determinazione n. 380 del 6 febbraio 2007

Medicinale: OLMEGAN.

Titolare A.I.C.: Daiichi Sankyo Italia S.p.a., via Paolo di Dono n. 73 Roma.

Confezioni:

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037110018/M (in base 10) 13DJ82 (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037110020/M (in base 10) 13DJ84 (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037110032/M (in base 10) 13DJ8J (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037110044/M (in base 10) 13DJ8W (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037110057/M (in base 10) 13DJ99 (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037110069/M (in base 10) 13DJ9P (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 x 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037110071/M (in base 10) 13DJ9R (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL dose unitaria;

A.I.C. n. 037110083/M (in base 10) 13DJB3 (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL dose unitaria;

A.I.C. n. 037110095/M (in base 10) 13DJBH (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister PA/AL/PVC/AL dose unitaria;

A.I.C. n. 037110107/M (in base 10) 13DJBV (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037110119/M (in base 10) 13DJC7 (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037110121/M (in base 10) 13DJC9 (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037110133/M (in base 10) 13DJCP (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

AIC n. 037110145/M (in base 10) 13DJD1 (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037110158/M (in base 10) 13DJDG (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037110160/M (in base 10) 13DJDJ (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037110172/M (in base 10), 13DJDW (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037110184/M (in base 10), 13DJF8 (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 × 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037110196/M (in base 10), 13DJFN (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL dose unitaria;

A.I.C. n. 037110208/M (in base 10), 13DJG0 (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL dose unitaria;

A.I.C. n. 037110210/M (in base 10) 13DJG2 (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister PA/AL/PVC/AL dose unitaria;

A.I.C. n. 037110222/M (in base 10), 13DJGG (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 20 mg di olmesartan medoxomil e 12,5 mg di idroclorotiazide oppure 20 mg di medoxomil e 25 mg di idroclorotiazide;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, lattosio monoidrato, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato;

rivestimento: talco, ipromellosa, titanio diossido (E171), ferro (III) ossido giallo (E172) e ferro (III) ossido rosso (E172).

Produzione: Daiichi Sankyo Europe GmbH Luitpoldstrasse 1 - 85276 Pfaffenhofen (Germania).

Controllo e rilascio dei lotti:

Daiichi Sankyo Europe GmbH Luitpoldstrasse 1 - 85276 Pfaffenhofen (Germania);

Berlin Chemie AG Glienicker Weg 125 - 12489 Berlino (Germania).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

«Olmegan» associazione fissa, è indicato in pazienti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata da olmesartan medoxomil da solo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037110020/M (in base 10), 13DJ84 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 16,35 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 26,98 euro;

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037110133/M (in base 10), 13DJCP (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 16,35 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 26,98 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01457

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aliane»

Estratto determinazione n. 383 del 9 febbraio 2007

Medicinale: ALIANE.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., via E. Schering n. 21 - 20090 Segrate (Milano).

Confezioni:

0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037376011/M (in base 10), 13NN0C (in base 32);

0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film 21×3 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037376023/M (in base 10), 13NN0R (in base 32);

0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film 21×6 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037376035/M (in base 10), 13NN13 (in base 32);

0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film 21×13 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037376047/M (in base 10), 13NN1H (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ciascuna compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 0,020 mg di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 mg di drospirenone;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b);

rivestimento della compressa: ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172).

Produzione: Schering GmbH und Co. Produktions Doebereinerstrasse 20 99427 Weimar Germania.

Confezionamento controllo e rilascio dei lotti: Schering GmbH und Co. Produktions Doebereinerstrasse 20 99427 Weimar Germania, oppure: Schering AG Muellerstrasse 170-178 13342 Berlin Germania.

Indicazioni terapeutiche: contraccezione orale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037376011/M (in base 10), 13NN0C (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film 21×3 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037376023/M (in base 10), 13NN0R (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film 21×6 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037376035/M (in base 10), 13NN13 (in base 32);

classe di rimborsabilità: 2 «C»;

0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film 21×13 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037376047/M (in base 10), 13NN1H (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01589

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Absorcol»

Estratto determinazione n. 389 del 9 febbraio 2007

Medicinale: ABSORCOL.

Titolare A.I.C.: MSD SP Limited - Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN119BU Regno Unito.

Confezioni:

10 mg compresse 7 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018012/M (in base 10), 12C5UW (in base 32);

10 mg compresse 10 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018024/M (in base 10), 12C5V8 (in base 32);

10 mg compresse 20 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018253/M (in base 10), 12C62F (in base 32);

10 mg compresse 14 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018036/M (in base 10), 12C5VN (in base 32);

10 mg compresse 28 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018048/M (in base 10), 12C5W0 (in base 32);

10 mg compresse 30 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018051/M (in base 10), 12C5W3 (in base 32);

10 mg compresse 50 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018063/M (in base 10), 12C5WH (in base 32);

10 mg compresse 98 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018075/M (in base 10), 12C5WV (in base 32);

10 mg compresse 100 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018087/M (in base 10), 12C5X7 (in base 32);

10 mg compresse 300 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018099/M (in base 10), 12C5XM (in base 32);

10 mg compresse 7 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018101/M (in base 10), 12C5XP (in base 32);

10 mg compresse 10 compresse in blister PCTFE/PVC/AL

A.I.C. n. 036018113/M (in base 10), 12C5Y1 (in base 32);

10 mg compresse 20 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018265/M (in base 10), 12C62T (in base 32);

10 mg compresse 14 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018125/M (in base 10), 12C5YF (in base 32);

10 mg compresse 28 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018137/M (in base 10), 12C5YT (in base 32);

10 mg compresse 30 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018149/M (in base 10), 12C5Z5 (in base 32);

10 mg compresse 50 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018152/M (in base 10), 12C5Z8 (in base 32);

10 mg compresse 98 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018164/M (in base 10), 12C5ZN (in base 32);

10 mg compresse 100 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018176/M (in base 10), 12C600 (in base 32);

10 mg compresse 300 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018188/M (in base 10), 12C60D (in base 32);

10 mg compresse 50 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018190/M (in base 10), 12C60G (in base 32);

10 mg compresse 100 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018202/M (in base 10), 12C60U (in base 32);

10 mg compresse 300 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018214/M (in base 10), 12C616 (in base 32);

10 mg compresse 90 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018226/M (in base 10), 12C61L (in base 32);

10 mg compresse 84 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018238/M (in base 10), 12C61Y (in base 32);

10 mg compresse 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036018240/M (in base 10), 12C620 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ciascuna compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di ezetimibe;

eccipienti: croscarmellosa sodica, lattosio monoidrato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, povidone (K29-32), sodio laurilsolfato.

Produzione:

Schering - Plough Products;

Pridco Industrial Park State Road # 183, 00771 Las Piedras Puerto Rico;

Merck & Co. Inc. - 770 Sumneytown Pike West Point PA, 19486-0004, USA;

Schering - Plough (Singapore) Pte Ltd 70 Tuas West Drive Singapore 638414.

Confezionamento:

Merck Sharp & Dohme Cramlington Regno Unito;

Cardinal Health Bolton Lancastershire Regno Unito;

Cardinal Health Corby Northamptonshire Regno unito.

Rilascio dei lotti: SP Labo N.V. Heist-op-den-Berg Belgio.

Indicazioni terapeutiche: ipercolesterolemia primaria: «Absorcol» somministrato con un inibitore del HMG-CoA reduttasi (statina), è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non familiare) che non sono controllati adeguatamente con le statine da sole.

La monoterapia con «Absorcol» è indicata come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote e non-familiare) per i quali le statine sono considerate inappropriate o non sono tollerate.

Ipercolesterolemia familiare omozigote (IF omozigote): «Absorcol» somministrato con una statina, è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote. Il paziente può essere sottoposto anche ad ulteriori misure terapeutiche (per esempio, l'aferesi delle LDL).

Sitosterolemia familiare omozigote (fitosterolemia): «Absorcol» è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con sitosterolemia familiare omozigote.

Gli studi per dimostrare l'efficacia di «Absorcol» nella prevenzione delle complicazioni dell'aterosclerosi non sono stati ancora completati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

10 mg compresse 7 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018012/M (in base 10), 12C5UW (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse 10 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018024/M (in base 10), 12C5V8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse 14 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018036/M (in base 10), 12C5VN (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse 20 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA:

A.I.C. n. 036018253/M (in base 10), 12C62F (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse 28 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018048/M (in base 10), 12C5W0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse 30 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018051/M (in base 10), 12C5W3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse 50 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018063/M (in base 10), 12C5WH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse 98 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018075/M (in base 10), 12C5WV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse 100 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018087/M (in base 10), 12C5X7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse 300 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018099/M (in base 10), 12C5XM (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse 7 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018101/M (in base 10), 12C5XP (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse 10 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018113/M (in base 10), 12C5Y1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse 14 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018125/M (in base 10), 12C5YF (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse 20 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018265/M (in base 10), 12C62T (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse 28 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018137/M (in base 10), 12C5YT (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse 30 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018149/M (in base 10), 12C5Z5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse 50 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018152/M (in base 10), 12C5Z8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse 98 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018164/M (in base 10), 12C5ZN (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse 100 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018176/M (in base 10), 12C600 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse 300 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018188/M (in base 10), 12C60D (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse 50 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018190/M (in base 10), 12C60G (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse 100 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018202/M (in base 10), 12C60U (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse 300 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018214/M (in base 10), 12C616 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse 90 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018226/M (in base 10), 12C61L (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse 84 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018238/M (in base 10), 12C61Y (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036018240/M (in base 10), 12C620 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01588

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Alozar».

Estratto provvedimento UPC/II/2875 del 6 febbraio 2007

Specialità medicinale: ALOZAR.

Titolare A.I.C.: Hexal AG.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0355/002/II/008.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: variazione del produttore del colorante eritrosina E 127 da Basf Farben+ Lacke AG a Colorcon, o altri produttori che forniscono lo stesso eccipiente di qualità equivalente.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01483

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Teicomid»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 256 del 7 febbraio 2007

Medicinale: TEICOMID.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano, codice fiscale n. 00832400154.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato: A.I.C. n. 027167016 - 1 fialoide liof. 200 mg + 1 f. solv. 3 ml, varia in: A.I.C. n. 027167016 - «200 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino 10 ml + 1 fiala solvente 3 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A01485

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Normix»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 259 del 7 febbraio 2007

Medicinale: NORMIX.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Contrada Sant'Emidio, 65020 Alanno Scalo (Pescara), codice fiscale n. 00556960375.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato: A.I.C. n. 025300029 - «200 mg compresse rivestite» 12 compresse, varia in: A.I.C. n. 025300029 - «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A01486

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Apofin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 260 del 7 febbraio 2007

Medicinale: APOFIN.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo, 26/a - 43100 Parma, codice fiscale n. 01513360345.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato: A.I.C. n. 033403015 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 5 fiale 5 ml, varia in: A.I.C. n. 033403015 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per infusione sottocutanea» 5 fiale 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A01487

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eritrocina»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 263 del 7 febbraio 2007

Medicinale: ERITROCINA.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 52 - 04010 Campoverde di Aprilia (Latina) codice fiscale n. 00076670595.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 007893124 - «neonati granulato per sospensione orale» 1 flacone, varia in: A.I.C. n. 007893124 - «prima infanzia 0,1% granulato per sospensione orale» 1 flacone;

A.I.C. n. 007893175 - «1 g granulato per sospensione orale» 6 bustine, varia in: A.I.C. n. 007893175 - «1000 mg granulato per sospensione orale» 6 bustine.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A01484

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune specialità medicinali.

Estratto provvedimento UPC/I/5730 del 7 febbraio 2007

Tipo di modifica: variazioni di tipo I che non comportano modifica stampati.

Le variazioni relative alle procedure citate in allgato devono considerarsi favorevolmente concluse.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO UPC/II/ 5730 del 7/02/07

DITTA	MEDICINALE	PROCEDURA EUROPEA
PLIVA PHARMA S.P.A.	TORASEMIDE PLIVA	UK/H/0595/002/IA/004
ISTITUTO GENTILI S.P.A.	MONTEGEN	FI/H/0104/001-004/IB/026
TAD PHARMA ITALIA S.R.L.	RANITIDINA TAD	SE/H/0295/001/IA/004
STIEFEL LABORATORIES S.R.L	ISOTREXIN	UK/H/0251/001/IA/003
STIEFEL LABORATORIES S.R.L	ISOTRETINOINA STIEFEL	UK/H/0327/001/IA/002
ZLB BEHRING GMBH	ALBUREX	AT/H/0123/003/IA/006
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	GABAPENTIN TEVA	NO/H/0104/001-003/IB/010
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	OMBEX	DK/H/0340/001/IA/011
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	OMBEX	DK/H/0340/001/IA/007
CRINOS S.P.A.	MIDAX	UK/H/0592/002/IA/012
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	OMBEX	DK/H/0340/001/IB/008
NEOPHARMED SPA	RECOXIB	UK/H/0534/001-003/IA/005
IPSEN S.P.A	EPHELIA	FR/H/0136/001-003/IB/013
FOURNIER PHARMA S.P.A.	ESCLIMA	FR/H/0109/001-003/IB/014
GRUPPO LEPETIT S.R.L.	TELFAST	UK/H/0151/003-004/IB/026
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	MOBIC	FR/H/0101/001-002/IB/046
NOVARTIS FARMA S.P.A.	TAREG	SE/H/0406/003-004/IA/010
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	ENALAPRIL TEVA	DK/H/0152/002/IA/024
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.	NIQUITIN CQ	UK/H/0287/007-008/IA/013
RATIOPHARM GMBH	ENALAPRIL RATIOPHARM	UK/H/0365/002,004/IA/011
SANDOZ S.P.A.	GABAPENTIN SANDOZ	DK/H/0476/001/IA/014
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	ACTILYSE	DE/H/0015/004/IA/034
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	ACTILYSE	DE/H/0015/004/IA/029
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	ACTILYSE	DE/H/0015/004/IA/028
MERCK S.P.A.	LODOZ	FR/H/0196/001-003/IA/010
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	ENALAPRIL TEVA	DK/H/0152/004/IA/026
EG S.P.A.	ZOPICLONE	NL/H/0163/001/IA/030
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	MULTIBIC	DE/H/0388/001-004/IA/001
SCHERING SPA	ARIANNA	FR/H/0159/001/IA/024
SCHERING SPA	YARINA	NL/H/0218/001/IA/016
NOVARTIS FARMA S.P.A.	CALCITONINA SANDOZ	IE/H/0117/001/IB/019
NOVARTIS FARMA S.P.A.	CALCITONINA SANDOZ	IE/H/0117/001/IB/020
MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	PAROXETINA MERCK GENERICS	DK/H/0244/001/IA/009
MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	PAROXETINA MERCK GENERICS	DK/H/0244/001/IA/010
CHIRON CORPORATION LTD	TOBI	UK/H/0361/001/IA/010
EBEWE ITALIA S.R.L.	CALCIO FOLINATO EBEWE	NL/H/0212/001-002/IA/016
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	VALPRESSION	SE/H/0406/001-004/IB/013
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	RIXIL	SE/H/0406/001-004/IB/013
NOVARTIS FARMA S.P.A.	TAREG	SE/H/0406/001-004/IB/013
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	VALPRESSION	SE/H/0406/001-004/IA/014
NOVARTIS FARMA S.P.A.	TAREG	SE/H/0406/001-004/IA/014
MAYNE PHARMA (ITALIA) S.R.L.	ETOPOSIDE MAYNE	UK/H/0417/001/IA/017
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	VALPRESSION	SE/H/0406/001-004/IB/018
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	RIXIL	SE/H/0406/001-004/IB/018
THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A.	PRONTALGIN	NL/H/0113/005-006/IA/016
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	DESONAX	DK/H/0184/001-002/IA/003
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	ACTIRA	DE/H/0158/001/IA/023
BAYER AG	PROFLOX	DE/H/0157/001/IA/018
EG S.P.A.	TRAMADOLO EG	DE/H/0282/001,002,004/IA/004
INTENDIS S.P.A.	FINEVIN	AT/H/0125/001/IB/014
NORTON WATERFORD LTD	BECLOMETASONE NORTON	IE/H/0118/001,003/IB/014
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	HUMATROPE	NL/H/0013/001-005/IB/044
ISTITUTO GENTILI S.P.A.	MONTEGEN	FI/H/0104/001/IB/033

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO UPC/II/ 5730 del 7/2/07		
DITTA	MEDICINALE	PROCEDURA EUROPEA
NEOPHARMED SPA	LUKAIR	FI/H/0104/001/IB/033
MERCK SHARP E DOHME (ITALIA) S.P.A.	SINGULAIR	FI/H/0104/001/IB/033
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.	PEPTAZOL	DE/H/0271/001/IA/110
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.	PEPTAZOL	DE/H/0268/002/IA/110
ALMIRALL S.P.A.	PANTOPAN	DE/H/0269/001-002/IA/110
MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	SOTALOLO MERCK GENERICS	DK/H/0103/001/IA/017
MERCK S.P.A.	METFORMINA GLIBENCLAMIDE MERCK	FR/H/0201/001-002/IA/015
SANDOZ S.P.A.	ENALAPRIL SANDOZ	DK/H/0179/002,004/IA/020
SANDOZ S.P.A.	ENALAPRIL SANDOZ	DK/H/0179/002,004/IA/021
THE WELLCOME FOUNDATION LTD	RETROVIR	UK/H/0022/011/IA/063
THE WELLCOME FOUNDATION LTD	RETROVIR	UK/H/0022/001,002,008,010/IA/064
NOVARTIS FARMA S.P.A.	ESTALIS SEQUI	SE/H/0149/001/IA/021
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	CONTRAMAL	DE/H/0108/001-003/IA/012
ASTRAZENECA S.P.A.	CIRANTAN	NL/H/0344/004/IA/004
SIMESA S.P.A.	SIMESTAT	NL/H/0346/004/IA/004
ASTRAZENECA S.P.A.	CRESTOR	NL/H/0343/004/IA/004
MERCK S.P.A.	LODOZ	FR/H/0196/001-003/IA/012
NOVARTIS FARMA S.P.A.	ESTALIS SEQUI	SE/H/0149/001/IA/025
NOVARTIS FARMA S.P.A.	ESTALIS	SE/H/0148/001/IA/022
EG S.P.A.	CARVEDILOLO EG	FI/H/0250/002,004/IA/008
MERCK SHARP E DOHME (ITALIA) S.P.A.	SINGULAIR	FI/H/0104/001/IB/034
NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A.	ESTROFEM	DK/H/0117/001-002/IA/013
NOVO NORDISK A/S	KLIOGEST	DK/H/0102/001/IA/023
NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A.	ESTROFEM	DK/H/0117/001-002/IA/012
MERCK S.P.A.	LODOZ	FR/H/0196/002-003/IA/013
EG S.P.A.	ISOTRETINOINA EG	DK/H/0428/001-002/IA/005
EG S.P.A.	ISOTRETINOINA EG	DK/H/0428/001-002/IA/003
CHIRON BEHRING GMBH&CO	RABIPUR	DE/H/0216/001/IB/016
CHIRON BEHRING GMBH&CO	RABIPUR	DE/H/0216/001/IB/017
ASTRAZENECA S.P.A.	CIRANTAN	NL/H/0344/004/IB/003
SIMESA S.P.A.	SIMESTAT	NL/H/0346/004/IB/005
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	SPIRIVA	NL/H/0299/001/IB/020
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	SPIRIVA	NL/H/0299/001/IB/022
ASTRAZENECA S.P.A.	CRESTOR	NL/H/0343/004/IB/005
ASTRAZENECA S.P.A.	CIRANTAN	NL/H/0344/004/IB/005
SIMESA S.P.A.	SIMESTAT	NL/H/0346/004/IB/003
ABBOTT S.P.A.	PANTECTA	DE/H/0270/001-002/IA/111
ALMIRALL S.P.A.	PANTOPAN	DE/H/0269/001-002/IA/111
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.	PEPTAZOL	DE/H/0271/001/IA/111
SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACT LTD	SOLARAZE	UK/H/0226/001/IA/021
WYETH CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.	ADVIL ISTANT LIQUI GELS	UK/H/0368/001/IA/024
GLAXO GROUP LIMITED	PYLORID	UK/H/0108/001/IB/016
NOVARTIS FARMA S.P.A.	TAREG	SE/H/0406/003-004/IB/034
SANDOZ S.P.A.	GABAPENTIN SANDOZ	DK/H/0476/001-003/IA/016
ABBOTT S.P.A.	SIMDAX	SE/H/0233/001/IA/001
SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACT LTD	SOLARAZE	UK/H/0226/001/IA/022
SANDOZ S.P.A.	RAMIPRIL SANDOZ	FI/H/0447/002-004/IB/004

07A01492

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 31 gennaio 2007 del Senato della Repubblica, recante: «Modificazioni all'articolo 5 del Regolamento del Senato.». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2007).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 4, prima colonna della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2007, all'art. 1, comma 1, capoverso 2-*ter*, terzo periodo, dove è scritto: «Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dal Consiglio di Presidenza, *ottengano* il maggior numero dei voti, ...», leggasi: «Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dal Consiglio di Presidenza, *ottengono* il maggior numero dei voti, ...».

07A01683

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-043) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.